

Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)	
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione Schema di D.Lgs. n. 25
Riferimenti:	SCH.DEC 25/XVII
Serie:	Atti del Governo Numero: 25
Data:	25/09/2013
Organi della Camera:	II-Giustizia

Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

Schema di D.Lgs. n. 25

(art. 2, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

n. 25

25 settembre 2013

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia

☎ 066760-9559 / 066760-9148 – ✉ st_giustizia@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: gi0087.doc

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

- Introduzione 3
- La legge 10 dicembre 2012, n. 219 5
- Le modifiche al codice civile 5
- La delega 7
- Lo schema di decreto legislativo 9
- Il matrimonio (articoli da 1 a 6) 11
- Lo stato di figlio (articoli da 7 a 36) 21
- L'adozione di maggiorenne (articoli 37 e 38) 57
- La responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri del figlio (articoli da 39 a 55) 61
- Le restanti novelle al libro I del codice (articoli da 56 a 66) 83
- La successione (articoli da 67 a 89) 93
- Le restanti novelle al codice civile (articoli da 90 a 92) 111
- Le modifiche agli altri codici e alle disposizioni di attuazione (articoli da 93 a 96) 115
- Le modifiche alle leggi speciali (articoli 97, 99, 102, 103 e 105) 123
- Lo scioglimento del matrimonio (articolo 98) 125
- L'adozione (articolo 100) 131
- Il diritto internazionale privato (articolo 101) 133
- Le disposizioni transitorie e finali (articoli 104, 106-108) 139

Schede di lettura

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo A.G. 25, all'esame della Commissione Giustizia, dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 219 del 2012, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*, affermando nel complesso della legislazione italiana il **principio di uguaglianza giuridica di tutti i figli**, a prescindere dalla loro nascita dentro o fuori dal rapporto matrimoniale.

Di seguito si dà conto del **contenuto della legge n. 219/2012**, che – oltre a novellare direttamente alcune rilevanti disposizioni del codice civile – ha delegato il Governo a completare la riforma, dettando specifici principi e criteri direttivi.

Quanto al **contenuto dello schema di decreto legislativo**, sono analizzate e raggruppate le sue disposizioni in ragione dell'argomento oggetto di intervento. L'illustrazione è corredata in alcuni casi da **tavole di raffronto** tra la normativa vigente e le novelle proposte.

LA LEGGE 10 DICEMBRE 2012, N. 219

Con la **legge 10 dicembre 2012 n. 219**, il Parlamento ha modificato le disposizioni del codice civile relative alla filiazione, superando ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali. La legge novella direttamente alcuni articoli del codice civile (art. 1) e delle disposizioni di attuazione (art. 3) e delega il Governo ad operare una complessiva revisione della legislazione vigente, al fine di eliminare ogni residua discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi, in attuazione di un' articolata serie di principi e criteri direttivi (art. 2).

Le modifiche al codice civile

La legge di riforma della filiazione ha introdotto direttamente nuove disposizioni, sostanziali e processuali, in materia di filiazione naturale e relativo riconoscimento, ispirate al principio "**tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico**".

Le principali **modifiche al codice civile** sono apportate dall'**articolo 1** della legge 219/2012 che:

- interviene sulla disciplina della **parentela**, novellando l'art. 74 c.c., così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione (comma 1). La novella – che esclude la parentela nei casi di adozione di persone maggiorenni - è diretta a consentire la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore. Con le medesime finalità, il comma 4 dell'art. 1 novella l'art. 258 del codice, prevedendo che il riconoscimento non si limita a produrre effetti per il genitore che l'ha effettuato, ma estende la propria efficacia anche sui parenti del genitore stesso;
- modifica l'art. 250, quinto comma, c.c. temperando il divieto di **riconoscimento** da parte dei genitori con meno di sedici anni di età con la possibilità per il giudice di autorizzare l'infrasedicenne, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio;
- riformula l'art. 251 c.c., ampliando la possibilità di riconoscimento dei **figli incestuosi**. La disposizione, ora rubricata "*Autorizzazione al riconoscimento*", elimina per i genitori il requisito della inconsapevolezza - al momento del concepimento - del legame parentale tra loro esistente nonché la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l'affinità. Viene precisato che, se il riconoscimento riguarda un minore, l'autorizzazione compete al tribunale dei minorenni;
- riformula l'art. 276 c.c. in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale (comma 5). La disposizione regola il caso (in precedenza non previsto) in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda. In tale ipotesi, il figlio naturale può proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti cui il giudizio deve essere promosso;
- riscrive l'art. 315 c.c. affermando il principio ispiratore dell'intero provvedimento, ovvero che "**tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico**";
- integra la rubrica del titolo IX del libro I del codice civile, sulla potestà dei genitori, con il richiamo ai diritti e doveri del figlio, facendo riferimento al nuovo art. 315-bis c.c. Si tratta della disposizione che sostituisce il precedente art. 315 ed affianca ai **doveri del figlio** verso i genitori (rispettare i genitori e contribuire, finché convivente, al mantenimento della famiglia in relazione al proprio reddito e alle proprie capacità), i paralleli **diritti**: ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; a crescere in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti; ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento;
- introduce nel codice civile l'art. 448-bis, che sottrae i figli dall'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione;
- **abroga le disposizioni sulla legittimazione** dei figli naturali e prevede la sostituzione delle parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrano nel codice civile, con la parola: "figli".

La legge ha inoltre sottratto al tribunale dei minorenni la competenza rispetto a una serie di provvedimenti in tema di affidamento e mantenimento dei figli, che vengono assegnati al tribunale ordinario (**articolo 3**).

In particolare, con la novella dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile (art. 3), sono sottratti al tribunale dei minorenni i seguenti provvedimenti:

- amministrazione del fondo in presenza di figli minori in caso di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 171 c.c.);
- divisione dei beni della comunione con eventuale costituzione di usufrutto a favore di uno dei coniugi, negli interessi della prole (ex art. 194, secondo comma, c.c.);
- riconoscimento dei figli naturali (ex art. 250 c.c.);
- affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (ex art. 252 c.c.);
- provvedimenti in ordine all'assunzione del cognome da parte del figlio naturale (ex art. 262 c.c.);
- decisioni in ordine all'impugnazione del provvedimento di riconoscimento da parte del riconosciuto (ex art. 264 c.c.);
- dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale rispetto ad un figlio minore (ex art. 269, primo comma);
- provvedimenti in caso di contrasti sull'esercizio della potestà dei genitori (ex art. 316 c.c.);
- decisioni in ordine all'esercizio della potestà sul figlio naturale (ex art. 317-bis c.c.).

La disposizione **conferma la competenza del tribunale per i minorenni** per i provvedimenti in caso di **condotta del genitore pregiudizievole ai figli** (ex art. 333 c.c.), **purché** non sia in corso tra le parti un giudizio di separazione o divorzio o relativo all'esercizio della potestà genitoriale ex art. 316 c.c. In tali casi, infatti «per tutta la durata del processo la competenza [...] spetta al giudice ordinario».

La delega

L'**articolo 2** della legge 219/2012 delega il Governo a modificare le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adattabilità, al fine di eliminare ogni residua discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi.

Il termine di esercizio della delega è stabilito in 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 1) e dunque entro il 1° gennaio 2014.

I numerosi **principi e criteri direttivi** dettati dal comma 1 per l'esercizio della delega (lettere da a) a p)) prevedono:

- la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali con i riferimenti ai figli; viene però fatto salvo l'uso delle denominazioni di figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, in relazione a disposizioni ad essi specificamente relative (**lett. a**);

- una nuova articolazione e ridefinizione sistematica dei capi del titolo VII del libro primo, la cui rubrica è denominata "Dello stato di figlio"; la risistemazione ha anche finalità di coordinamento con l'abrogazione delle disposizioni sulla legittimazione (**lett. b**);
- la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio possa essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo (**lett. c**);
- l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali (**lett. d**);
- la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli naturali con l'adeguamento al principio dell'unificazione dello stato di filiazione delle disposizioni sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori, con l'attribuzione al giudice della valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima; altro principio di delega concerne l'inammissibilità del riconoscimento in tutti i casi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato (**lett. e**);
- l'abbassamento dell'età del figlio minore, da 16 a 14 anni, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.), dell'impugnazione del riconoscimento previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale (art. 264 c.c.) e ai fini del consenso all'azione per la dichiarazione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore (art. 274 c.c.) (**lett. f**);
- la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati (**lett. g**);
- l'unificazione della disciplina sui diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati sia nel matrimonio che fuori del matrimonio (**lett. h**);
- la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato (**lett. i**);
- l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio dell'unificazione dello stato di figlio (**lett. l**). In merito, per quanto riguarda i giudizi pendenti, il Governo dovrà introdurre una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori nei confronti dei parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nel corso del riconoscimento con conseguente estensione delle relative azioni petitorie per il riconoscimento del diritto all'eredità;
- il necessario coordinamento della disciplina del diritto internazionale privato di cui alla legge 218/1995 al principio di unicità dello stato di figlio (**lett. m**);
- la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale del figlio, con riguardo all'irrecuperabilità delle capacità genitoriali, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (**lett. n**);
- la segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali dei minori, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno nonché i controlli che lo stesso tribunale effettua sulle situazioni di disagio segnalate agli enti locali (**lett. o**);
- il diritto dei nonni ovvero la legittimazione degli ascendenti a fare valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori (**lett. p**).

LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Lo schema presentato dal Governo si compone di **108 articoli** predisposti dalla *Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia*, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni sono suddivise in quattro titoli:

- il **titolo I** (articoli da 1 a 92) **novella il codice civile**. La maggior parte delle disposizioni – articoli da 1 a 66 – intervengono sul libro I, *Delle persone*; le restanti novellano la disciplina delle *successioni* contenuta nel libro II (si tratta in particolare degli articoli da 67 a 89) mentre i restanti quattro articoli modificano singole previsioni sparse nel codice;
- il **titolo II** (articoli da 93 a 95) novella i **restanti codici**, penale, processuale penale e processuale civile;
- il **titolo III** (articoli da 96 a 103) modifica la **legislazione speciale**;
- il **titolo IV** (articoli da 104 a 108) contiene le abrogazioni e la **disciplina transitoria**.

Rinviando al seguito delle schede per un approfondimento analitico, le principali novità della riforma possono essere così sintetizzate:

- spostamento dagli articoli artt. 155 e ss. ai **nuovi articoli da 337-bis a 337-octies** delle disposizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale in tutte le ipotesi di "crisi" del rapporto tra i genitori (ovvero separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio); viene quindi raccolta insieme la disciplina dei rapporti tra genitori e figli, sia nella fase "fisiologica" sia in quella in cui si dissolve il legame, matrimoniale o di fatto
- riconoscimento per i **nonni** della possibilità di ricorrere al giudice per vedere riconosciuto il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (competenza del tribunale per i minorenni);
- previsione e disciplina dell'obbligo di **ascolto del minore** in tutti i procedimenti in cui debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano, salvo che il giudice ritenga l'ascolto in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo (nuovo art. 336-bis c.c.);
- interventi sulla disciplina delle **successioni**, finalizzate all'attuazione in tale ambito dell'estensione dei vincoli di parentela alla filiazione fuori dal matrimonio, a seguito della novella dell'art. 74 c.c.

Il matrimonio (articoli da 1 a 6)

In particolare, gli articoli da 1 a 6 dello schema di decreto modificano la disciplina del matrimonio, di cui al **Titolo VI del Libro I** del codice civile.

La legge delega: art. 2, co. 1, lettere a) e h)

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

[...]

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;

L'**articolo 1** interviene sull'**art. 87 c.c.**, relativo agli *impedimenti al matrimonio derivanti da parentela, affinità e adozione*, eliminando ogni riferimento alla filiazione legittima o naturale, in attuazione del principio di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge delega. Ulteriori modifiche coordinano la formulazione dell'art. 87 – e la sua rubrica – con l'avvenuta abrogazione dell'istituto dell'affiliazione, ad opera della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983).

Anche l'**articolo 2**, novellando la disposizione sul *matrimonio putativo* di cui all'**art. 128 c.c.**, unifica lo stato di figlio, eliminando le precisazioni relative a figli nati prima o durante il matrimonio poi dichiarato nullo. La disposizione inoltre coordina l'art. 128 con le modifiche relative all'incesto e al riconoscimento dei figli incestuosi operate direttamente dalla legge delega. In particolare, il Governo conferma che, se il matrimonio dichiarato nullo è stato contratto in malafede da entrambi i coniugi e la nullità è riconducibile a un rapporto incestuoso, per l'eventuale riconoscimento del figlio si applica l'art. 251 c.c. (ovvero è richiesta la previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio).

L'**articolo 3** integra la previsione dell'**art. 147 c.c.**, relativo ai doveri dei coniugi rispetto ai figli, aggiungendo l'obbligo di assisterli moralmente e un richiamo all'art. 315-bis c.c. che, introdotto dalla legge delega, delinea diritti e doveri di tutti i figli, a prescindere dalla loro nascita nel o al di fuori del matrimonio.

Il concetto è reso evidente nella Relazione illustrativa, nella quale si afferma che «i figli hanno gli stessi diritti sia se nati nel matrimonio sia se nati fuori del matrimonio e la norma fondamentale è divenuta l'articolo 315-bis c.c.. Nell'ambito della disciplina dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio è sufficiente ribadire i doveri dei genitori verso i figli ed effettuare il collegamento con l'articolo 315-bis c.c. come introdotto dalla riforma».

In relazione alla formulazione dell'articolo 147 proposta dallo schema di decreto legislativo, si evidenzia l'esigenza di prevedere, anche per questo articolo, una rubrica.

L'**articolo 4** sostituisce l'*articolo 148 c.c.*, oggi relativo al *concorso dei coniugi negli oneri relativi al mantenimento e all'assistenza dei figli*. Il Governo – attuando il principio di delega della lettera h) dell'art. 2 (v. *sopra*) – sposta la disciplina del concorso nel mantenimento nel titolo IX del Libro I, introducendo l'art. 316-bis. Le disposizioni dell'attuale art. 148 c.c. sono dunque riprodotte nella nuova norma che, anziché porre gli obblighi in carico ai coniugi, si riferisce più correttamente ai genitori.

La risultante formulazione dell'art. 148 non è dunque altro che un rinvio all'art. 316-bis.

Anche in questo articolo si evidenzia l'esigenza di prevedere una rubrica.

Con la medesima finalità di ricondurre tutte le disposizioni sui figli ad un regime unitario, che prescindendo dalla loro nascita in costanza o meno di matrimonio, lo schema di decreto legislativo sostituisce – **articolo 5** - la formulazione dell'**art. 155 c.c.**, che oggi disciplina i *provvedimenti riguardo ai figli in caso di scioglimento del matrimonio e separazione dei coniugi*. La disposizione rinvia al Capo II del Titolo IX del codice, introdotto dallo stesso schema di decreto. Peraltro, le previsioni attuali dell'art. 155 c.c. sono pressoché integralmente riprodotte nell'art. 337-ter del codice (v. *infra*).

La relazione chiarisce infatti che «La posizione dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio viene unificata anche con riguardo ai rimedi che il codice pone alla dissoluzione del nucleo familiare atteso che tali rimedi sono disciplinati, con riguardo appunto ai figli, in modo unitario sia che il nucleo sia fondato sul vincolo matrimoniale sia su un'unione di fatto».

Analogo obiettivo persegue l'**abrogazione degli articoli 155-bis** (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*), **155-ter** (*Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*), **155-quater** (*Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*), **155-quinquies** (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*) e **155-sexies** (*Poteri del giudice e ascolto del minore*) ad opera dell'art. 106 dello schema. Tutte queste previsioni – già introdotte dalla legge n. 54 del 2006, in materia di affidamento condiviso dei figli – sono ora “spostate” dal legislatore delegato negli articoli da 337-ter a 337-octies del codice civile (v. *infra*, art. 55 dello schema).

Anche in relazione all'articolo 155, come sostituito dallo schema di decreto, si evidenzia l'esigenza di prevedere una rubrica.

In attuazione della **lettera h)**, che invita il Governo anche a delineare «la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale», l'**articolo 6** dello schema novella l'**art. 165 c.c.**, in tema di *capacità del minore ammesso a contrarre matrimonio*, sostituendo all'espressione «potestà», l'espressione «responsabilità genitoriale».

La relazione illustrativa descrive la **responsabilità genitoriale** come la «situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di potestà».

Confronto tra le disposizioni del Libro I, Titolo VI (Del matrimonio) del codice civile e lo schema di decreto legislativo

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VI – Del matrimonio

Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 87

Parentela, affinità, adozione e affiliazione

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, **legittimi o naturali**;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.**I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.**

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione **o di filiazione naturale**.

L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Sezione VI – Della nullità del matrimonio

Art. 128

Matrimonio putativo

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto

Art. 87

Parentela, affinità, adozione

Identico:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*;
- 7) *identico*;
- 8) *identico*;
- 9) *identico*.

Abrogato.**Abrogato.**

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

*Identico.**Identico.**Identico.*

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VI – Del matrimonio

con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da **bigamia o incesto**.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verificano gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

Identico.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto.

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.

Capo IV – Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Art. 147

Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 147

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare **e assistere moralmente i figli, nel rispetto** delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, **secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.**

Art. 148

Concorso negli oneri

I **coniugi** devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti **legittimi o naturali**, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Art. 148

I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.

(v. *infra*, art. 361-bis, *Concorso nel mantenimento*, primo comma)

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro **coniuge** o a chi sopporta le spese per il

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VI – Del matrimonio
mantenimento, l'istruzione e l'educazione della
prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo
debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il
terzo debitore possono proporre opposizione nel
termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative
all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto
applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre
chiedere, con le forme del processo ordinario, la
modificazione e la revoca del provvedimento.

Soppresso (v. *infra*, art. 361-bis, *Concorso nel
mantenimento*, secondo comma)

Soppresso (v. *infra*, art. 361-bis, *Concorso nel
mantenimento*, terzo comma)

Soppresso (v. *infra*, art. 361-bis, *Concorso nel
mantenimento*, quarto comma)

Soppresso (v. *infra*, art. 361-bis, *Concorso nel
mantenimento*, quinto comma)

Capo V – Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 155

Art. 155

Provvedimenti riguardo ai figli

Anche in caso di separazione personale dei genitori
il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e
di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale.

**In caso di separazione, riguardo ai figli, si
applicano le disposizioni contenute nel Capo II
del titolo IX.**

(v. *infra*, art. 337-ter, primo comma)

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma,
il giudice che pronuncia la separazione personale dei
coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale
di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i
figli minori restino affidati a entrambi i genitori
oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e
il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VI – Del matrimonio

mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

(v. infra, art. 337-ter, secondo comma)

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

(v. infra, art. 337-ter, terzo comma)

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VI – Del matrimonio

(v. infra, art. 337-ter, quarto comma)

(v. infra, art. 337-ter, quinto comma)

(v. infra, art. 337-ter, sesto comma)

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VI – Del matrimonio

Art. 155-bis

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'**articolo 155**. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter

Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della **potestà** su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il

Abrogato

(v. infra, art. 337-quater)

(v. infra, art. 337-quater, primo comma)

(v. infra, art. 337-quater, secondo comma)

Abrogato

(v. infra, art. 337-quinquies)

Abrogato

(v. infra, art. 337-sexies)

(v. infra, art. 337-sexies, primo comma)

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VI – Del matrimonio
mutamento interferisce con le modalità
dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei
provvedimenti adottati, ivi compresi quelli
economici.

Art. 155-quinquies

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in
favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente
all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave **ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104**, si applicano integralmente le
disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies

Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei
provvedimenti di cui all'**articolo 155**, il giudice può
assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di
prova. Il giudice dispone, inoltre, **l'audizione** del
figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e
anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le
parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare
l'adozione dei provvedimenti di cui all'**articolo 155**
per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti,
tentino una mediazione per raggiungere un accordo,
con particolare riferimento alla tutela dell'interesse
morale e materiale dei figli.

(v. infra, art. 337-sexies, secondo comma)

Abrogato

(v. infra, art. 337-septies)

(v. art. 337-septies, primo comma)

(v. art. 337-septies, secondo comma)

Abrogato

(v. infra, art. 337-octies)

(v. art. 337-octies, primo comma)

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VI – Del matrimonio

(v. art. 337-octies, secondo comma)

Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia

Art. 165.

Capacità del minore

Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la **potestà** su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.

Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la **responsabilità genitoriale** su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.

Lo stato di figlio (articoli da 7 a 36)

Gli interventi più **numerosi e rilevanti sono effettuati dallo schema di decreto legislativo con riguardo al Titolo VII** del Libro Primo, oggi rubricato “Della filiazione” e destinato, a seguito della riforma, ad essere rubricato “**Dello stato di figlio**”.

La riorganizzazione dei contenuti e della partizione di questo Titolo del codice civile rappresenta un’attuazione del principio di delega di cui alla lettera b)

La legge delega (art. 2, co. 1, lettera b))

b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

- 1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;
- 2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;
- 3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;
- 4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;
- 5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;
- 6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
- 7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;
- 8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

L’**articolo 7** dello schema, ridefinisce la struttura del Titolo VII ripartendolo in cinque capi ed eliminando tutte le sezioni ed i paragrafi.

Normativa vigente

A.G. 25

Codice civile

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

Della filiazione

Capo I

Della filiazione legittima

Sezione I

Dello stato di figlio legittimo

Titolo VII

Dello stato di figlio

Capo I

Della presunzione di paternità

Soppressa

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro I – Delle persone e della famiglia

Sezione II

Delle prove della filiazione **legittima**

Sezione III

Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità

Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione

Sezione I – Della filiazione naturale

§ 1

*Del riconoscimento dei figli **naturali***

§ 2

*Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità **naturale***

Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali

Capo II

Delle prove della filiazione

Capo III

Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio

Soppresso

Soppressa

Capo IV

Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Capo V

Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità

Soppressa

Il nuovo Capo I: Della presunzione di paternità

La legge delega (art. 2, co. 1, lettera d))

d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio [...];

Gli articoli 8, 9 e 10 dello schema riformano la disciplina della presunzione di paternità, intervenendo sugli articoli da 231 a 235 del codice civile.

In particolare, l'**articolo 8** codifica il principio di delega sostituendo l'attuale formulazione dell'**art. 231 c.c.**, per affermare che «**il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio**». Si ricorda, infatti, che attualmente la presunzione di paternità del marito opera in relazione ai figli concepiti durante il matrimonio, e che, in base all'**art. 232 c.c.**, non “copre” le nascite nei primi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

L'**articolo 9** corregge questa previsione intervenendo sull'**art. 232 c.c.** mentre l'**articolo 106** abroga l'**art. 233**, che disciplina le nascite nei primi centottanta giorni.

L'articolo 10 corregge la formulazione dell'art. 234 c.c., eliminando l'attuale riferimento allo "stato di legittimo", in attuazione del principio di delega di cui alla lettera a) dell'art. 2.

All'interno di questo primo Capo l'art. 106 **abroga** anche l'art. 235, *Disconoscimento di paternità*, i cui contenuti sono sostanzialmente trasposti nell'art. 243-bis del codice (v. *infra*, art. 17 dello schema).

Testo a fronte tra la normativa vigente e gli articoli 8-10 dell'A.G. 25

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia	
Titolo VII Della filiazione	Dello stato di figlio
Capo I – Della filiazione legittima Sezione I – Dello stato di figlio legittimo	Capo I – Della presunzione di paternità <i>Soppressa</i>
Art. 231	
Paternità del marito Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.	Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.
Art. 232	
Presunzione di concepimento durante il matrimonio Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente .	Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. <i>Identico.</i>
Art. 233	Abrogato
Nascita del figlio prima dei centottanta giorni Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.	

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII
Art. 234

Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.

Art. 235

Disconoscimento di paternità

L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio **concepito** durante il matrimonio è **consentita solo nei casi seguenti**:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio **che ha raggiunto la maggiore età** in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

Identico.

Identico.

In ogni caso il figlio può **provare di essere stato concepito durante il matrimonio.**

Abrogato

(v. infra art. 243-bis, Disconoscimento di paternità)
(v. art. 243-bis, primo comma)

(v. art. 243-bis, secondo comma)

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

(v. art. 243-bis, terzo comma)

(v. art. 243-bis, primo comma)

Il nuovo Capo II: Delle prove della filiazione

Gli **articoli da 11 a 16 dello schema** di decreto novellano le disposizioni del codice civile relative alla prova della filiazione (articoli da 236 a 243 c.c.).

La legge delega (art. 2, co. 1, lettera c)

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

In particolare, l'**articolo 11** novella l'**art. 236 c.c.**, eliminandovi ogni riferimento alla filiazione legittima; conseguentemente, la disposizione amplia il proprio ambito di applicazione alla filiazione in generale (e dunque alla filiazione fuori del matrimonio), affermando che la stessa si può provare con l'atto di nascita e, in mancanza, con il possesso dello stato di figlio.

Gli *elementi dai quali si desume il possesso di stato* sono indicati nell'**art. 237** del codice, novellato dall'**articolo 12** dello schema, che:

- esclude che portare il cognome del padre sia un fatto costitutivo del possesso di stato;

La Relazione illustrativa spiega la soppressione del presupposto del *nomen* affermando che questo potrebbe non valere nei riguardi dei figli nati fuori del matrimonio.

- elimina ogni riferimento al “padre”, utilizzando l'espressione più generica “genitore”.

L'**articolo 13** interviene sull'**art. 238** del codice, che viene ora rubricato "*Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita*". La nuova disposizione stabilisce che nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita e il conforme possesso di stato. Le eccezioni alla regola sono relative:

- al matrimonio putativo (art. 128 c.c.);
- alla nascita del figlio dopo i 300 giorni (art. 234);
- alla supposizione di parto o alla sostituzione di neonato (art. 239);
- alla contestazione dello stato di figlio (art. 239);
- all'azione di disconoscimento (art. 244).

Lo schema di decreto aggiunge le ultime due previsioni e sopprime il richiamo agli articoli 233 e 235, abrogati dalla riforma.

Si osserva che l'art. 13, nel novellare l'art. 238 c.c., pur abrogando l'ultimo comma, relativo alla contestazione della legittimità, conserva al primo comma l'espressione "figlio legittimo".

L'**articolo 14** sostituisce l'**art. 239 c.c.**, rubricato "*supposizione di parto o sostituzione di neonato*".

Attualmente, le azioni di reclamo (art. 249) e di contestazione della legittimità (art. 248) sono consentite, nonostante la presenza di un atto di nascita conforme al possesso di stato, là dove si provi che la madre è persona diversa da quella che risulta dall'atto di nascita, in quanto vi è stata una supposizione di parto (si attribuisce ad un nato, quale madre, una donna che, in realtà, non lo ha partorito) o una sostituzione di neonato (un nato, partorito da una madre diversa, viene attribuito ad una donna che ha partorito un altro bambino).

Per espressa previsione dell'art. 239, tanto nell'azione di reclamo (primo comma), quanto in quella di contestazione (secondo comma), è ammessa la prova testimoniale, purché «nei limiti e secondo le regole dell'articolo 241». In altri termini, sia la filiazione, che la supposizione di parto o la sostituzione di neonato possono provarsi per testimoni solo quando vi sia un principio di prova per iscritto o in presenza di presunzioni e indizi abbastanza gravi.

Lo schema riscrive l'art. 239, relativo al **reclamo dello stato di figlio**, individuando poi nell'art. 249 c.c. i presupposti della legittimazione all'azione (v. *infra*, art. 21 dello schema). Rispetto alla formulazione attuale:

- è eliminato ogni riferimento alla prova della filiazione, ora ricondotta tanto per il figlio nato nel matrimonio, quanto per il figlio nato fuori del matrimonio, all'art. 241 c.c.;
- sono disciplinate alcune ipotesi che, secondo la relazione illustrativa, "valgono a chiarire e garantire fattispecie finora risolte dall'articolo 249 c.c. ovvero a livello giurisprudenziale":
 - in particolare, il secondo comma del nuovo art. 239 stabilisce che l'azione di reclamo può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione;
 - il terzo comma consente l'esercizio dell'azione di reclamo anche al figlio che, nato da coppia sposata, è stato riconosciuto da un terzo all'atto del parto e prima della formazione dell'atto di nascita, e voglia reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità;

- analoga possibilità è accordata al figlio in presenza di due presunzioni di paternità in conflitto (è il caso della donna che, in violazione dell'art. 89 c.c., abbia contratto nuove nozze prima del decorso del termine di 300 giorni dallo scioglimento del precedente vincolo matrimoniale);
- il quarto comma consente l'azione per reclamare lo stato di figlio quando il precedente stato sia stato rimosso.

Appare utile valutare se le nuove fattispecie introdotte nell'art. 239 c.c. siano direttamente riconducibili ai principi e criteri direttivi contenuti nella delega.

L'**articolo 15** sostituisce l'attuale **art. 240 c.c.** - relativo alla non contestabilità della legittimità del figlio di due persone che abbiano vissuto come marito e moglie e siano entrambe morte senza che resti prova della celebrazione del matrimonio - con la previsione relativa alla possibile **contestazione dello stato di figlio**.

La riforma afferma che lo stato di figlio può essere contestato solo nei casi di cui all'art. 239, primo e secondo comma, ovvero:

- supposizione di parto;
- sostituzione di neonato;
- nascita del figlio nel matrimonio ma iscrizione come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

La ratio di questa limitazione è illustrata nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto nella quale si legge che «in queste ipotesi infatti i genitori "biologici", altrimenti privi di tutele, potranno esperire l'azione per contestare lo stato di figlio».

L'**articolo 16** novella l'**art. 241 c.c.**, relativo alla **prova della filiazione**, dando attuazione all'art. 2, comma 1, lettera c), della delega e affermando che «quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio **con ogni mezzo**».

In particolare, e in considerazione dei progressi della scienza che oggi consentono di raggiungere una prova certa della filiazione, la riforma elimina il richiamo alla sola prova testimoniale nonché ai presupposti per poter accedere alla prova (mancanza dell'atto di nascita; mancanza del possesso di stato; iscrizione del figlio sotto falsi nomi; iscrizione del figlio come figlio di ignoti); è soppresso inoltre il secondo comma dell'attuale art. 241, che detta una disciplina restrittiva per la prova testimoniale, limitandola alla presenza di un principio di prova per iscritto o di presunzioni e indizi gravi.

Vengono conseguentemente **abrogati** dall'art. 106 dello schema gli **artt. 242 e 243** del codice, relativi al "principio di prova per iscritto" e alla "prova contraria". Anche questa abrogazione costituisce attuazione del principio di delega di cui alla lettera c) (*la filiazione può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo*) e risponde alla volontà di **liberalizzare la prova** della filiazione.

Testo a fronte tra la normativa vigente e gli articoli 11-16 dell'A.G. 25

Codice civile

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

Della filiazione

Sezione II – Delle prove della filiazione legittima

Art. 236

Atto di nascita e possesso di stato

La filiazione **legittima** si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio **legittimo**.

Art. 237

Fatti costitutivi del possesso di stato

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia

Art. 238

Atto di nascita conforme al possesso di stato

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, **233**, 234, **235** e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.**Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.**

Art. 239

Supposizione di parto o sostituzione di neonato

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, **ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato**, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'articolo 241.

Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e

Dello stato di figlio

Capo II – Delle prove della filiazione

La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio.

*Identico.**Identico:**soppresso;*che il **genitore** abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;che **la persona** sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;*identico.*

Art. 238

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascitaSalvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, **240** e **244**, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.**Abrogato.**

Art. 239

Reclamo dello stato di figlio

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.

L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.**L'azione può inoltre essere esercitata per**

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.

Art. 240

Mancanza dell'atto di matrimonio.

La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.

Art. 241

Prova con testimoni.

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, **o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti**, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.

Art. 242

Principio di prova per iscritto.

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

Art. 243

Prova contraria.

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.

reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.

L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.

Art. 240

Contestazione dello stato di figlio.

Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.

Art. 241

Prova **in giudizio**.

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio **con ogni mezzo**.

Abrogato

Abrogato

Abrogato

Normativa vigente | A.G. 25
 Codice civile

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

Il nuovo Capo III: Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio

Gli **articoli da 17 a 21** dello schema di decreto disciplinano l'azione di disconoscimento di paternità e di contestazione e reclamo dello stato di figlio intervenendo sugli articoli da 244 a 249 del codice civile.

La legge delega (art. 2, co. 1, lettera d))

d) [...] ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;

La legge 219 delega il Governo a **rivedere la disciplina dell'art. 235** del codice civile, che oggi regola l'azione di disconoscimento della paternità, perseguendo l'obiettivo di rimuovere l'attribuzione al marito della paternità del figlio concepito (o che debba presumersi concepito) durante il matrimonio.

In base all'art. 235 c.c. **l'azione è consentita** solo nei casi seguenti:

- a) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
- b) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche soltanto di genere;
- c) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la sua gravidanza e la nascita del figlio.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità in quanto potrebbe essere dettata da stati emotivi contingenti e non fondata su adeguate certezze; tale dichiarazione può comunque essere valutata dal giudice come elemento di prova.

Legittimati ad agire sono:

- il padre, nel termine di un anno dalla nascita del figlio;
- la madre, nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio;
- il figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento;
- il curatore speciale nominato dal giudice.

In caso di accoglimento dell'azione, il figlio risulta figlio naturale riconosciuto dalla madre.

L'articolo 106 dello schema di decreto legislativo **abroga l'art. 235 del codice**. Il Governo, seguendo le indicazioni sulla nuova strutturazione del titolo VII offerte dalla legge delega, introduce il Capo III e, con l'**articolo 17**, lo apre con il **nuovo articolo 243-bis, Disconoscimento di paternità**.

La disciplina dell'art. 235 c.c. è dunque sostanzialmente ricondotta nell'art. 243-bis, con le seguenti novità:

- l'azione di disconoscimento di paternità riguarda non più solo il figlio concepito durante il matrimonio, bensì anche il figlio nato nel matrimonio (in base alla nuova formulazione dell'art. 231 c.c. e all'eliminazione della finestra dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio);
- non è più richiesta la sussistenza di specifici presupposti (come l'adulterio, l'impotenza, la non coabitazione) per l'esercizio dell'azione. In merito la riforma assume come premessa la sentenza n. 266 del 2006 con la quale la **Corte costituzionale** ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 235 c.c. nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.

La riforma conferma la titolarità dell'azione in capo a padre, madre e figlio e ribadisce che la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'**articolo 18** sostituisce l'**art. 244** del codice, delineando i *termini dell'azione di disconoscimento*. Rispetto ai termini attuali, lo schema di decreto:

- fa decorrere il termine di **sei mesi**, concesso alla **madre** per esercitare l'azione, non solo dalla nascita del figlio, ma anche dal giorno in cui è venuta a **conoscenza dell'impotenza di generare del marito** al tempo del concepimento (*primo comma*). Sul punto, la riforma codifica la sentenza n. 170 del 1999, con la quale la **Corte costituzionale** ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 244 «nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 del codice civile, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito»;
- fa decorrere il termine di **un anno**, concesso al **marito**, non solo dalla nascita ma anche dal giorno in cui è venuto a **conoscenza dell'adulterio** della moglie ovvero della propria **impotenza a generare** (*secondo comma*). Anche sul punto la riforma codifica due distinte pronunce della **Corte costituzionale**; la sentenza n. 170 del 1999 sull'impotenza e la precedente sentenza n. 134 del 1985 sull'adulterio;
- in entrambi i casi, tanto per la **madre** quanto per il **padre**, **l'azione non può essere esercitata se sono trascorsi 5 anni dalla nascita**.

La Relazione illustrativa chiarisce che «decorso questo termine sul principio di verità della filiazione prevale, infatti, l'interesse del figlio alla conservazione dello stato. Nel bilanciamento dei due interessi, ritenuti dalla Consulta entrambi meritevoli di tutela, prevale quello del figlio alla conservazione dello stato nel caso in cui ad esperire l'azione siano i genitori. Peraltro, l'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento proposta dal figlio, prevista, come si dirà *infra*, dal riformulato quinto comma dell'articolo 244 c.c., rimette a quest'ultimo la valutazione dell'interesse a far prevalere il principio di verità di filiazione mentre gli altri legittimati non potranno agire oltre il termine indicato nel quarto comma. La stessa soluzione adottata per il disconoscimento viene inserita nella nuova versione dell'articolo 263 c.c. che disciplina l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità in modo da parificare la tutela dello status dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio».

- In relazione alla proposizione dell'azione da parte del curatore speciale, la riforma consente (sesto comma) di chiederne la nomina al tribunale anche al minore che ha compiuto 14 anni (in luogo degli attuali 16). Al di sotto di tale età potrà essere l'altro genitore a

chiedere al giudice la nomina del curatore. La disposizione dà attuazione alla lettera f) dell'articolo 2 della legge delega («*modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età*»);

- conferma che l'azione può essere esercitata anche dal **figlio** che ha raggiunto la maggiore età, aggiungendo che in questo caso l'azione è **imprescrittibile** (quinto comma);

L'**imprescrittibilità delle azioni di stato** alle quali è legittimato il **figlio** trova ancoraggio anche nella legge delega...

La legge delega (art. 2, co. 1, lettera d))

g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

...ed è così spiegata dalla *Relazione illustrativa*: in tutte le azioni di stato «è stato previsto che il figlio abbia diritto ad esercitare l'azione senza limiti, in ossequio al principio del *favor veritatis*. Infatti, qualora sia egli stesso a proporre l'azione e a valutare, bilanciando i contrapposti interessi, se sia più favorevole mantenere lo *status* acquisito seppure non conforme alla verità biologica ovvero accertare quest'ultima, non appare conforme alla tutela dell'interesse del figlio imporre limiti temporali per l'azione, ovvero condizioni o decadenze, non essendovi ragioni superiori da tutelare. Il principio di non discriminazione tra figli impone che questo principio sia rispettato in tutte le azioni che permettono al figlio di contestare e rimuovere lo *status* acquisito quando non conforme a verità».

L'**articolo 19** novella i due restanti articoli che disciplinano il disconoscimento di paternità, ovvero l'art. 245 c.c., sulla sospensione del termine, e l'art. 246, sulla trasmissibilità dell'azione.

Con l'intervento sull'**articolo 245**, che attualmente sospende la **decorrenza del termine** se la parte interessata a promuovere l'azione si trova in stato di interdizione per infermità mentale, lo schema di decreto:

- codifica la sentenza della **Corte costituzionale** n. 322 del 2011, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 245, «nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine [...] è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale»;
- aggiunge all'articolo 245 un secondo comma, che disciplina l'ipotesi in cui l'infermità mentale riguardi il figlio, consentendo ad un curatore speciale la promozione dell'azione. Quando l'infermità è di un altro legittimato all'azione, l'azione può essere promossa da un tutore o da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

Con l'intervento sull'**articolo 246**, relativo alla **trasmissibilità dell'azione**, lo schema di decreto:

- distingue la posizione del figlio da quella del presunto padre e della madre;
- stabilisce che se il presunto padre o la madre muoiono prima del decorso del termine dell'art. 244 senza aver promosso l'azione di disconoscimento di paternità, possono esercitarla in loro vece discendenti o ascendenti. Il nuovo termine decorrerà, per i discendenti, dal raggiungimento della maggiore età;
- stabilisce che se il figlio muore senza aver esercitato l'azione di disconoscimento di paternità, sono legittimati i discendenti ai quali è assegnato però il termine di un anno per procedere;

- precisa che anche per questi nuovi termini si applicano le disposizioni sulla sospensione di cui all'art. 245 e, per i minori, le disposizioni sulla promozione dell'azione da parte del curatore speciale (art. 244, sesto comma).

L'**articolo 20** novella l'**art. 248**, relativo all'**azione di contestazione dello stato di figlio**. Oltre a correggere il testo della disposizione, per le parti nelle quali fa riferimento alla filiazione legittima, la riforma precisa anche per questa azione l'applicabilità delle previsioni degli articoli 244, sesto comma, e 245 in ordine alla promozione dell'azione da parte del curatore speciale e alla sospensione dei termini.

Infine, l'**articolo 21** sostituisce l'**art. 249 c.c.**, dedicandolo alla **legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio**. La riforma, che sul punto si collega a quanto previsto dall'art. 239 c.c. (v. *sopra*), si caratterizza per:

- l'affermazione dell'**imprescrittibilità** dell'azione di reclamo dello stato di **figlio**;
- l'applicazione dell'art. 247 c.c., in tema di legittimazione passiva e litisconsorzio necessario, in caso di azione da promuovere nei confronti di soggetti premorti, di minori o di incapaci;
- l'applicazione delle previsioni degli articoli 244, sesto comma, e 245, in ordine alla promozione dell'azione da parte del curatore speciale e alla sospensione dei termini.

Testo a fronte tra la normativa vigente e gli articoli 17-21 dell'A.G. 25

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia	
Titolo VII Della filiazione	Dello stato di figlio
Sezione III Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità (v. sopra, art. 235, Disconoscimento di paternità)	Capo III Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
 (v. art. 235, primo comma)	Art. 243-bis
 (v. art. 235, primo comma)	Disconoscimento di paternità L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
 (v. art. 235, secondo comma)	Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII
Art. 244

Termini dell'azione di disconoscimento

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, **entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.**

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore.

Art. 245

Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore.

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio **ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.**

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; **se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.**

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. **L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.**

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i **quattordici anni** ovvero del pubblico ministero **o dell'altro genitore**, quando si tratti di figlio di età inferiore.

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente **ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi**, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione **o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave**

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

Art. 246

Trasmissibilità dell'azione

Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti .

Se il **presunto padre o la madre** titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo **o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.**

Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti **nel termine di un anno** che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.

Art. 247

Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone

Identico.

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice .

Art. 248

Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità

L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Art. 249

Reclamo della legittimità

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi.

Art. 248

Legittimazione all'azione di contestazione **dello stato di figlio**. Imprescrittibilità.

L'azione di contestazione dello **stato di figlio** spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

Identico.

Identico.

Identico.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Art. 249

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

L'azione per reclamare lo **stato di figlio** spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Il nuovo capo IV: Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Gli **articoli da 22 a 30** dello schema di decreto intervengono sulla disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio (articoli da 250 a 268 del codice civile), disciplina sulla quale era direttamene e ampiamente intervenuta anche la legge delega n. 219 del 2012.

L'articolo 1 della legge n. 219 del 2012, non a caso titolata "*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*", ha novellato la disciplina del riconoscimento sotto alcuni aspetti rilevanti. In primo luogo, pur confermando a 16 anni l'età richiesta per compiere il riconoscimento, ha consentito al giudice di autorizzare il riconoscimento stesso anche da parte dell'infrasedicenne, "valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio". Viene poi portata da 16 a 14 anni l'età in cui il figlio può dare personalmente l'assenso al riconoscimento compiuto dal genitore; nel caso di figlio infraquattordicenne occorre il consenso dell'altro genitore, che non può rifiutarlo se risponde all'interesse del figlio. Nel caso di rifiuto l'altro può ricorrere al giudice competente. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore.

La legge 219, come già la riforma del 1975, prevede la necessità del consenso per ogni "secondo" riconoscimento, risultando tale anche quello che avviene a poche ore o giorni di distanza dall'altro.

La legge n. 219 delega peraltro il Governo a tornare sulla disciplina del riconoscimento, dando attuazione ai seguenti principi e criteri direttivi:

La legge delega (art. 2, co. 1, lettere e) e g))

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

[...]

g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

La riforma non novella l'art. 250, che dunque mantiene la formulazione scaturita dalla legge delega.

L'**articolo 22** dello schema corregge la formulazione dell'**art. 251 c.c.**, in tema di autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da rapporti c.d. incestuosi.

Si ricorda che tale disposizione è stata integralmente sostituita dalla stessa legge delega (art. 1) che ha espressamente affidato al tribunale per i minorenni la competenza ad autorizzare il riconoscimento di persona di minore età.

La riforma ora **sostituisce al tribunale per i minorenni** la più generica espressione "**giudice**", che la relazione illustrativa giustifica con **esigenze sistematiche** del codice civile: nel codice infatti non sarebbe mai individuata espressamente l'autorità giudiziaria competente, riservando alle disposizioni di attuazione tale compito.

Peraltro, proprio la stessa legge n. 219 è intervenuta sull'art. 38 delle disposizioni di attuazione, per circoscrivere le competenze del tribunale per i minorenni e ampliare quelle del tribunale ordinario. Tale disposizione attualmente non include tra le competenze del tribunale per i minorenni i procedimenti di riconoscimento di cui all'art. 250 o di cui all'art. 251 c.c.

Conseguentemente, per confermare in capo al tribunale per i minorenni l'autorizzazione al riconoscimento del minore in caso di rapporto incestuoso, la riforma novella nuovamente l'art. 38 delle disposizioni di attuazione, integrando l'elenco dei procedimenti per i quali è competente con il richiamo all'articolo 251 (v. infra, art. 96 dello schema di decreto).

Più rilevanti sono le novelle apportate dall'**articolo 23** all'**art. 252 c.c.**, in tema di **inserimento del figlio** nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore. Al di là degli interventi di natura lessicale (per eliminare dall'ordinamento le espressioni "figlio legittimo" e "figlio naturale"), la riforma:

- subordina l'inserimento del figlio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto al **consenso** dell'altro **coniuge**, purché **convivente**;
- afferma che in caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la **decisione** sull'inserimento è rimessa al **giudice**, tenendo conto dell'interesse dei minori. Per assumere la decisione il giudice dovrà sentire i figli minori che abbiano compiuto 12 anni nonché gli infradodicenni, se capaci di discernimento (nuovo *quinto comma*). La disposizione attua specificamente il principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), n. 1, della legge 219/2012.

L'**articolo 24** dello schema elimina dall'**art. 253** del codice le espressioni relative al figlio "legittimo o legittimato" mentre l'**articolo 25**, oltre a sopprimere l'espressione "naturale", abroga il secondo comma dell'**art. 254**, in tema di forma del riconoscimento, in quanto previsione relativa all'istituto della legittimazione, ormai superato. Anche l'intervento dell'**articolo 26** sull'**art. 255 c.c.** si limita a correzioni di natura lessicale.

La riforma non modifica gli articoli seguenti del codice, in tema di irrevocabilità del riconoscimento e dei suoi effetti, mentre **abroga** (articolo 106 dello schema) l'**art. 261 c.c.** sui diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. L'abrogazione è frutto dell'unificazione dello stato di figlio, che non giustifica la previsione di specifici diritti e doveri per il genitore che riconosce il figlio nato fuori del matrimonio: tutti i figli sono uguali e uguali sono i diritti e doveri in capo al genitore a seguito della filiazione. Pertanto l'elencazione di tali situazioni soggettive è inserita nel **Titolo IX**, dedicato alla **responsabilità genitoriale**.

L'**articolo 27** dello schema di decreto legislativo novella la disciplina dell'**art. 262 c.c.**, sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto.

Rispetto alla disciplina vigente, la riforma:

- elimina ogni riferimento alla filiazione naturale;
- stabilisce che, se il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre, il cognome paterno può essere anche anteposto a quello materno;
- prevede che, se all'atto del riconoscimento il figlio porta già un cognome attribuitogli legittimamente, egli può mantenere tale cognome se è divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale, eventualmente antepoendolo, aggiungendolo o sostituendolo al cognome del genitore o dei genitori che lo riconoscono. Sul punto la riforma dà attuazione alla sentenza n. 297 del 1996 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 262 c.c. «nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, antepoendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale»;
- in caso di minore età del figlio, la decisione sul cognome è rimessa al giudice, previo ascolto del minore dodicenne (o anche dell'infradodicenne, se capace di discernimento).

Gli articoli 28 e 29 dello schema di decreto modificano la disciplina delle impugnazioni del riconoscimento.

In particolare, l'**articolo 28** novella l'**art. 263 c.c.** relativo all'*impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*, stabilendo:

- l'eliminazione di ogni riferimento alla legittimazione;
- che l'**imprescrittibilità dell'azione** opera esclusivamente riguardo al **figlio**;
- che l'**impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento** deve essere effettuata entro **un anno** dall'annotazione sull'atto di nascita, a meno che non sia motivata da impotenza a generare ignorata all'epoca del concepimento. In quel caso, infatti, il termine decorre dal giorno in cui se ne sia avuta conoscenza. Anche in queste ipotesi, peraltro, trascorsi **5 anni** dal riconoscimento, l'impugnazione non è più proponibile;
- che l'impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta entro 5 anni dal riconoscimento e che si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini di cui all'art. 245 c.c.

L'**articolo 29** interviene sull'**art. 264 c.c.**, relativo all'impugnazione del riconoscimento da parte del figlio, per affermare che l'azione può essere promossa anche dal figlio minore attraverso un curatore speciale: se il minore ha 14 anni, potrà presentare apposita istanza al giudice; se il minore ha un'età inferiore, potranno presentare istanza il PM o l'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio. La disposizione dà attuazione alla lettera f) dell'art. 2 della legge delega («*modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età*»).

Le restanti disposizioni del codice in tema di impugnazione del riconoscimento, vale a dire l'art. 265 (*Impugnazione per violenza*) e l'art. 266 (*Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale*), non sono modificate.

Il comma 1 dell'**articolo 30** dello schema di decreto novella l'**art. 267**, relativo alla *trasmissibilità dell'azione*.

Attualmente, la disposizione si limita ad affermare che se l'autore del riconoscimento è morto prima che fossero scaduti i termini per l'impugnazione del riconoscimento per violenza o per effetto di interdizione legale, l'azione può essere promossa dagli eredi ma anche dagli ascendenti e discendenti, in considerazione degli apprezzabili interessi morali che potrebbero giustificare il loro agire. Il termine di decadenza applicabile, pare lo stesso fissato per l'autore del riconoscimento, senza interruzione se era già iniziato a decorrere alla sua morte, altrimenti a decorrere da quella data.

La riforma aggiunge quattro commi, mediante i quali:

- disciplina l'ipotesi di morte dell'autore del riconoscimento, prima dello spirare del termine per promuovere l'azione di impugnazione per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), legittimando all'azione i discendenti e gli ascendenti nel termine di un anno dalla morte dell'autore del riconoscimento, o dalla nascita del figlio postumo, o dal raggiungimento della maggiore età da parte dei discendenti (*secondo comma*);
- disciplina l'ipotesi di morte del figlio riconosciuto, legittimando all'impugnazione per difetto di veridicità il coniuge e i discendenti, sempre nel termine di un anno dalla morte ovvero dal raggiungimento della maggiore età da parte del discendente (*terzo comma*);
- stabilisce che, anche in caso di morte dell'autore del riconoscimento o del figlio, entro **5 anni coloro che hanno interesse** possono esercitare l'azione di impugnazione per difetto di veridicità (*quarto comma*);

- afferma che nel computo dei termini si applicano le disposizioni sul curatore speciale e sulla sospensione di cui agli artt. 244, sesto comma, e 245.

Testo a fronte tra la normativa vigente e gli articoli 22-30 dell'A.G. 25

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia	
Titolo VII Della filiazione	Dello stato di figlio
Capo I – Della filiazione legittima	Capo I – Della presunzione di paternità
Capo II - Della filiazione naturale e della legittimazione	Soppresso
Sezione I - Della filiazione naturale	Soppressa
§ 1 - <i>Del riconoscimento dei figli</i>	Capo IV – Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Art. 250	
Riconoscimento Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.	<i>Identico</i>
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.	
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.	
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di	

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

Art. 251

Autorizzazione al riconoscimento

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni.

Art. 252

Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.

Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli **legittimi** che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore **naturale** che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio **naturale** sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia **legittima** è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o

Identico.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal **giudice**.

Art. 252

Affidamento del figlio **nato fuori del matrimonio** e suo inserimento nella famiglia **del genitore**.

Qualora il figlio **nato fuori del matrimonio** di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio **nato fuori del matrimonio** nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge **convivente** e degli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni **cui ciascun genitore deve attenersi**.

Qualora il figlio sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio **naturale**.

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.

l'esistenza del figlio.

Identico.

In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

Art. 253.

Inammissibilità del riconoscimento

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio **legittimo o legittimato** in cui la persona si trova.

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.

Art. 254

Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

Il riconoscimento del figlio **nato fuori del matrimonio** è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

Abrogato.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

Art. 255

Riconoscimento di un figlio premorto

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti **legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti**.

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti.

Art. 256.

Irrevocabilità del riconoscimento

Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

Identico.

Art. 257.

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia	
Titolo VII Clausole limitatrici È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.	<i>Identico.</i>
Art. 258.	
Effetti del riconoscimento Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.	<i>Identico.</i>
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.	
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate .	
Artt. 259 – 260	
(Abrogati dalla legge n. 151 del 1975)	
Art. 261	Abrogato.
Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.	
Art. 262	Art. 262
Cognome del figlio Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.	Cognome del figlio nato fuori del matrimonio Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

Art. 263

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile.

attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'**assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ave capace di discernimento.**

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

Soppresso.

L'azione è imprescrittibile **riguardo al figlio.**

L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.

Art. 264

Impugnazione da parte del riconosciuto

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia

Art. 264

Impugnazione da parte **del figlio minore**

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.

Art. 265

Impugnazione per violenza.

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Art. 266

Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Art. 267

Trasmissibilità dell'azione

Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.

Identico.

Identico.

Identico.

Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.

Art. 268

Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Identico.

Il nuovo capo V: Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità

Gli **articoli da 30 a 36** dello schema novellano le disposizioni sulla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità contenute negli articoli da 269 a 279 del codice civile.

In particolare, le seguenti novelle sono volte a **eliminare** dal codice ogni **richiamo alla filiazione legittima e alla filiazione naturale**, in attuazione dell'art. 1, comma 11, e dell'art. 2 della legge delega.

La legge delega: art. 2, comma 1, lett. a)

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

Vanno esclusivamente in questa direzione:

- l'**articolo 30**, comma 2, che novella l'**art. 269 c.c.**;
- l'**articolo 31**, che novella l'**art. 270 c.c.**;

- l'**articolo 33**, che novella l'**art. 276 c.c.**;
- l'**articolo 34**, comma 1, lett. a), che novella l'**art. 277 c.c.**;
- l'**articolo 36**, comma 1, lett. a), che novella l'**art. 279 c.c.**

Altre disposizioni dello schema di decreto intendono invece sostituire all'interno della legislazione e dunque anche in questo capo del Titolo VII l'espressione potestà genitoriale con l'espressione **responsabilità genitoriale**.

La legge delega: art. 2, comma 1, lett. h)

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;

Va in questa direzione la novella che l'**articolo 32**, comma 1, lettera a) dello schema, reca all'art. 273 del codice e la novella che l'**articolo 36**, comma 1, lettera c) apporta all'art. 279 c.c.

Al di là di queste correzioni lessicali, per quanto riguarda questo capo la riforma prevede:

- che per promuovere o per proseguire l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità occorre il consenso del figlio che ha compiuto **14 anni** di età (attualmente 16 anni di età). Sul punto l'**articolo 32**, che novella l'art. 273 c.c., attua il principio di delega di cui all'art. 2, co. 1, lett. f) della legge delega («*modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età*»);
- che nella sentenza che dichiara la filiazione il giudice possa dettare anche i provvedimenti utili per l'affidamento (**articolo 34**, che novella l'art. 277 c.c.);
- che l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità non possa essere promossa senza la previa autorizzazione del giudice (ai sensi dell'art. 251 c.c.) in caso di figlio nato da **rapporti incestuosi** (**articolo 35**, che sostituisce l'**art. 278 c.c.**);
- che, laddove l'azione non possa essere promossa, il figlio nato fuori del matrimonio possa comunque – previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 251 c.c. - agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio maggiorenne in stato di bisogno ha diritto agli alimenti, se il diritto al mantenimento è venuto meno (**articolo 36**, che novella l'**art. 279 c.c.**).

Testo a fronte tra la normativa vigente e gli articoli 30-36 dell'A.G. 25

Codice civile

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII
Della filiazione

Capo II - Della filiazione naturale e della
legittimazione

Sezione I - Della filiazione naturale

§ 2 – *Della dichiarazione giudiziale della paternità
e della maternità naturale*

Art. 269

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

La paternità e la maternità **naturale** possono essere
giudizialmente dichiarate nei casi in cui il
riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere
data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di
colui che si pretende essere figlio e di colui che fu
partorito dalla donna, la quale si assume essere
madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza
di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca
del concepimento non costituiscono prova della
paternità **naturale**.

Art. 270

Legittimazione attiva e termine

L'azione per ottenere che sia dichiarata
giudizialmente la paternità o la maternità **naturale** è
imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione,
questa può essere promossa dai discendenti
legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro
due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può
essere proseguita dai discendenti legittimi,
legittimati o naturali riconosciuti.

Artt. 271 – 272

(Abrogati dalla legge n. 151 del 1975)

Art. 273

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

L'azione per ottenere che sia giudizialmente
dichiarata la paternità o la maternità **naturale** può
essere promossa, nell'interesse del minore, dal
genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo
316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere
l'autorizzazione del giudice, il quale può anche

Dello stato di figlio

Soppresso

Soppressa

Capo V – *Della dichiarazione giudiziale della
paternità e della maternità*

La paternità e la maternità possono essere
giudizialmente dichiarate nei casi in cui il
riconoscimento è ammesso.

Identico.

Identico.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza
di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca
del concepimento non costituiscono prova della
paternità.

L'azione per ottenere che sia dichiarata
giudizialmente la paternità o la maternità è
imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione,
questa può essere promossa dai discendenti, entro
due anni dalla morte.

Identico.

Si applica l'articolo 245.

L'azione per ottenere che sia giudizialmente
dichiarata la paternità o la maternità può essere
promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che
esercita la **responsabilità genitoriale** prevista
dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve
chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Art. 274

(Dichiarato costituzionalmente illegittimo – sentenza n. 50 del 2006)

Art. 275

(Abrogato dalla legge n. 151 del 1975)

Art. 276

Legittimazione passiva

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità **naturale** deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 277

Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione **naturale** produce gli effetti del riconoscimento

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278

Indagini sulla paternità o maternità

Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.

anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di **quattordici** anni.

Identico.

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Identico.

La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'**affidamento**, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278

Autorizzazione all'azione

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VII

Art. 279

Responsabilità per il mantenimento e l'educazione

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.

Sezione II - Della legittimazione dei figli naturali

Artt. 280 - 290

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio **nato fuori del matrimonio** può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio **nato fuori del matrimonio** se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti **a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 316, sia venuto meno.**

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'**articolo 251.**

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la **responsabilità genitoriale.**

Abrogata

(dall'art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

L'adozione di maggiorenne (articoli 37 e 38)

Gli articoli 37 e 38 dello schema apportano limitate novelle al Titolo VIII, *Dell'adozione di persone maggiori di età*.

In particolare, l'**articolo 37**, intervenendo sugli articoli 293 e 297 del codice, attua i seguenti principi di delega:

- soppressione di ogni riferimento alla filiazione legittima o naturale;
- sostituzione dell'espressione potestà con l'espressione responsabilità genitoriale.

L'**articolo 38** novella l'art. 299 c.c., in tema di **cognome dell'adottato**. La disposizione prevede che, se dopo l'adozione del maggiorenne interviene un riconoscimento o un accertamento della filiazione, comunque l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Il carattere innovativo della disposizione risiede nel fatto che il cognome "proprio" dell'adottato è quello che egli assume a seguito del riconoscimento; conseguentemente il cognome dell'adottante non prevale sugli altri, ma vi si affianca.

Sul punto si era peraltro già pronunciata la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 120 del 2001 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 299 c.c. «nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli».

Confronto tra le disposizioni del Libro I, Titolo VIII (Dell'adozione di persone maggiori di età) del codice civile e lo schema di decreto legislativo

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia	
Titolo VIII – Dell'adozione di persone maggiori di età	
Capo I – Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti	
Artt. 291-292	
(omissis)	
Art. 293	Art. 293
Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio	Divieto d'adozione di figli
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.	I figli non possono essere adottati dai loro genitori.
Artt. 294-296	
(omissis)	

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo VIII – Dell'adozione di persone maggiori di età

Art. 297

Assenso del coniuge o dei genitori

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo .

Identico.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la **responsabilità genitoriale** o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo .

Art. 298

(omissis)

Art. 299

Cognome dell'adottato

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

Identico.

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

Identico.

Identico.

Artt. 300-310

(omissis)

Capo II – Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età

Artt. 311-314

(omissis)

La responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri del figlio
(articoli da 39 a 55)

Gli articoli da 39 a 55 dello schema di decreto novellano il Titolo IX del codice civile (artt. 315 – 337-octies), rubricandolo “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”.

La legge delega: art. 2, co. 1, lett. h)

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;

Il Titolo viene suddiviso in due Capi:

- I. Dei diritti e doveri del figlio (artt. 315 – 337, come novellati dagli articoli da 39 a 54 dello schema);
- II. Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (articoli da 337-bis a 337-octies, come introdotti dall'art. 55 dello schema).

Il **Capo I** si apre con l'art. 315 e con l'affermazione, introdotta direttamente dalla legge delega, che «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

L'**articolo 39** dello schema novella il successivo **art. 316 c.c.**, sostituendo alla potestà dei genitori il concetto di **responsabilità genitoriale**, che incombe su entrambi i genitori (a meno che il figlio non sia stato riconosciuto da uno solo).

La riforma non definisce il concetto di responsabilità genitoriale e tale scelta è illustrata dalla Relazione di accompagnamento nei seguenti termini: «Prendendo atto che il codice civile non contiene definizioni, si è ritenuto opportuno mantenere ferma, per omogeneità sistematica, tale scelta. Si è, inoltre, valutata l'inopportunità di distinguere due nozioni: quella di responsabilità genitoriale e quella di potestà, perché ciò avrebbe imposto la fissazione di limiti, dell'una o dell'altra nozione, difficilmente conciliabili da un punto di vista logico, prima che giuridico, con la materia trattata. Seguendo le scelte del legislatore del 1942, che non definì la potestà genitoriale, si è ritenuto di non definire la "responsabilità genitoriale", in modo che tale nozione possa essere riempita di contenuti a seconda dell'evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli e possa essere in grado di adattarsi alle future evoluzioni».

La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata tenendo conto:

- delle capacità del figlio;
- delle inclinazioni naturali del figlio;
- delle aspirazioni del figlio.

La riforma (*art. 316, primo comma*) richiede ai genitori di esercitare la responsabilità genitoriale di **comune accordo** e, sempre di comune accordo, di scegliere la **residenza** abituale del figlio minore.

Se tale accordo dovesse venir meno, il *secondo comma* dell'art. 316 conferma la possibilità per i genitori di rivolgersi al **giudice**, senza formalità. Il giudice potrà suggerire una soluzione solo dopo aver sentito i genitori e **ascoltato il minore** dodicenne (ovvero infradodicenne, se capace di discernimento); se il disaccordo permane, il giudice individuerà il genitore che, nel singolo caso, apparirà più idoneo a curare l'interesse del figlio (*terzo comma*). La riforma ha invece eliminato la previsione che attualmente consente al padre di adottare provvedimenti urgenti in caso di pericolo di grave pregiudizio per il figlio.

In base al quinto comma dell'art. 316, **il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale** vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Questa disposizione, che si riferisce al caso di affidamento del minore ad uno solo dei genitori, va letta in combinato disposto con il nuovo art. 337-quater c.c. (v. *infra*), che consente al genitore non affidatario di rivolgersi al giudice «quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse».

Si osserva che in base alla delega il Governo deve delineare la “nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale”. Lo schema di decreto, invece, abolisce completamente il concetto di “potestà genitoriale” sostituendolo con quello di “responsabilità genitoriale” (cfr. nuovo art. 316 c.c.).

Sul punto occorre pertanto valutare la conformità con la delega. L'art. 1, comma 9, della legge delega, in tema di decadenza dal diritto agli alimenti, ha rubricato il nuovo l'art. 448-bis c.c. “Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli”. Tale modifica parrebbe essere una conferma della volontà del legislatore delegante di mantenere il riferimento alla “potestà”.

L'**articolo 40** inserisce nel codice l'**articolo 316-bis**, rubricato “**concorso nel mantenimento**”.

La formulazione della disposizione non ha carattere innovativo in quanto il Governo si limita a spostare il contenuto dell'attuale art. 148 c.c. (*Concorso negli oneri*), dal Titolo VI, *Del matrimonio*, al Titolo IX, relativo alla responsabilità genitoriale. La novella dà attuazione al principio di unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio; conseguentemente, l'art. 316-bis pone l'obbligo di concorso nel mantenimento dei figli in capo ai genitori e non più, come previsto dall'art. 148 c.c., ai coniugi.

L'**articolo 41** dello schema apporta correzioni di natura lessicale all'art. 317 c.c., in tema di impedimento di uno dei genitori, e fa rinvio alle disposizioni del Capo II per il possibile diverso esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione del rapporto tra i genitori.

Contenuto maggiormente innovativo ha l'**articolo 42**, che sostituisce l'attuale **art. 317-bis**, relativo all'esercizio della potestà genitoriale, il cui contenuto è ora inserito nell'art. 316 (v. *sopra*). Con questo spostamento, la riforma può utilizzare il “contenitore” dell'art. 317-bis per disciplinare i **rapporti con gli ascendenti**, in attuazione della delega.

La legge delega: art. 2, co. 1, lett. p)

p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

L'art. 317-bis stabilisce infatti che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (primo comma) e che se l'esercizio di tale diritto è impedito, **i nonni possono ricorrere al giudice** (del luogo di residenza abituale del minore).

In realtà, già attualmente l'art. 155, primo comma, c.c. riconosce, in caso di separazione personale dei genitori, che il figlio minore ha il diritto di «conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». L'elemento di principale novità è dunque relativo alla possibilità per gli ascendenti di rivolgersi al giudice. Il giudice competente è individuato nel **tribunale per i minorenni** (cfr. *infra*, art. 38 delle disposizioni di attuazione, come modificato dall'art. 96 dello schema).

Gli **articoli 43, 44 e 48** novellano rispettivamente gli **artt. 318, 320 e 324 del codice**, in tema di obbligo di permanenza nella casa dei genitori, rappresentanza e amministrazione del figlio e usufrutto legale, per specificare che tali disposizioni operano sino alla maggiore età, ovvero all'emancipazione, del figlio. I successivi **articoli da 45 a 51 e l'articolo 54** sostituiscono l'espressione *potestà* con l'espressione *potestà genitoriale* negli articoli 321, 322, 323, 324, 327, 330, 332 e 337 del codice.

Gli articoli 52 e 53 danno attuazione alla delega disciplinando l'**ascolto del minore**.

La legge delega: art. 2, co. 1, lett. i)

i) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

In particolare, l'**articolo 52** interviene sull'**art. 336 c.c.**, che delinea il procedimento da seguire per tutta una serie di azioni: dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale alla reintegrazione, dalla rimozione alla riammissione dell'amministratore. Con un intervento sul secondo comma della disposizione, la riforma prescrive che il tribunale debba ascoltare il minore che abbia compiuto 12 anni ovvero infradodicesime, se capace di discernimento.

Più organicamente, l'**articolo 53** inserisce nel codice l'**art. 336-bis**, rubricato "*Ascolto del minore*". La disposizione:

- fa l'obbligo al presidente del tribunale o al giudice delegato di ascoltare il minore che ha compiuto 12 anni (o anche l'infradodicesime, se capace di discernimento) prima di adottare provvedimenti che lo riguardano. Il giudice può sottrarsi da questo obbligo solo con provvedimento motivato e se ritiene l'ascolto in contrasto con l'interesse del minore o superfluo (*primo comma*);
- prevede che, per procedere all'ascolto, il giudice può avvalersi di esperti o di altri ausiliari ma il colloquio dovrà essere condotto dal giudice;
- stabilisce che tutti gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, ivi compresi i genitori ed il PM, possono partecipare all'ascolto solo se autorizzati dal giudice; potranno preventivamente fornire al giudice argomenti e temi di approfondimento (*secondo comma*). Dalla formulazione della disposizione si ricava come l'ascolto sia un dialogo tra minore e giudice, dovendo le altre parti restare spettatrici;
- prevede che il giudice debba informare il minore, prima dell'ascolto, sulla natura del procedimento e sugli effetti del colloquio;
- stabilisce che dell'ascolto possa essere effettuata videoregistrazione ovvero possa essere redatto processo verbale; in quest'ultimo caso nel verbale dovrà essere descritto il contegno del minore (*terzo comma*).

A corredo di questa disposizione la riforma introduce nelle **disposizioni di attuazione** del codice civile l'art. 38-bis (v. *infra*, art. 96 dello schema), in base al quale, se la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice.

L'**articolo 55** dello schema di decreto **introduce nel codice gli articoli da 337-bis a 337-octies**, che vanno a riempire il **nuovo Capo II** del Titolo IX, la cui rubrica si presenta particolarmente articolata: "*Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio*".

Peraltro, il nuovo **articolo 337-bis** ribadisce che per l'esercizio della responsabilità genitoriale all'esito di tutti i procedimenti elencati nella rubrica si applicano, appunto, le disposizioni del Capo II.

La **collocazione delle nuove disposizioni** rappresenta il maggior tratto di **novità** di questa parte della riforma; il Governo si è infatti limitato – nel rispetto della delega – a spostare le disposizioni introdotte dalla legge n. 54 del 2006¹[1] sull'affido condiviso dal Titolo VII, relativo al matrimonio, al Titolo IX, relativo alla responsabilità genitoriale, ritenendo che si tratti di previsioni che prescindono dalla nascita del figlio nell'ambito di un rapporto matrimoniale.

In particolare, l'**art. 337-ter, Provvedimenti riguardo ai figli**, ripropone il contenuto dell'attuale art. 155, con le seguenti limitate novità, che in alcuni casi sono tratti dalla legge sullo scioglimento del matrimonio (legge n. 898 del 1970):

- tra i diritti del minore è aggiunto il **diritto all'assistenza morale** (*primo comma*);
- il giudice, in tutti i procedimenti indicati dal Capo II, può disporre l'**affidamento familiare** del minore quando rilevi la temporanea impossibilità di affidarlo ad uno dei genitori. In tal caso può procedere anche d'ufficio e del provvedimento di affidamento è trasmessa copia al giudice tutelare (*secondo comma*). Questa previsione è tratta dai commi 8 e 10 dell'art. 6 della legge sul divorzio²[2];
- la scelta della **residenza abituale** del minore è una delle decisioni che i genitori devono assumere di comune accordo (*terzo comma*);
- se il genitore non si attiene alle condizioni dettate dal giudice in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice potrà valutare tale condotta anche al fine della modifica delle modalità di affidamento (*terzo comma*). Anche questa innovazione è in realtà frutto dello spostamento nel codice civile di una previsione già contenuta nella legge sul divorzio³[3].

1[1] Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

2[2] L. 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Art. 6, comma 8: «In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il Tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184». Comma 10: «All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare».

3[3] L. 1 dicembre 1970, n. 898. Art. 6, comma 5: «Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il Tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento».

L'art. 337-quater disciplina l'**affidamento a un solo genitore** e l'opposizione all'affidamento condiviso, riprendendo sostanzialmente la formulazione dell'attuale art. 155-bis. Rispetto a tale previsione, la riforma aggiunge un terzo comma, integralmente mutuato dalla legge sul divorzio (art. 6, comma 4), con il quale stabilisce che in caso di affidamento in via esclusiva, la responsabilità genitoriale è esercitata dal genitore che ha l'affidamento il quale dovrà esercitarla nel rispetto delle condizioni impartite dal giudice. A meno che non sia disposto diversamente, inoltre, anche in tal caso le **decisioni di maggior interesse** per i figli dovranno essere **adottate da entrambi i genitori**.

La disposizione va letta in combinato con l'ultimo comma dell'art. 316, in base al quale «il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio». A sostegno di questa previsione, l'art. 337-quater, terzo comma, specifica che tale genitore può **ricorrere al giudice** quando ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse del figlio.

L'art. 337-quinquies, in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, ricalca il contenuto dell'attuale art. 155-ter c.c., mentre l'art. 337-sexies, in parte mutuato dall'art. 155-quater, detta prescrizioni sulla **residenza** del minore.

In particolare, la riforma traspone nel codice civile quanto già affermato dal comma 12 dell'art. 6 della legge sul divorzio e stabilisce che, in presenza di minori, ciascun genitore è obbligato a **comunicare** all'altro, entro 30 giorni, l'avvenuto **cambiamento** di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al **risarcimento del danno** eventualmente subito dall'altro genitore impossibilitato a reperire il figlio.

L'**articolo 337-septies**, relativo ai figli maggiorenni, riprende la formulazione dell'art. 155-quinquies, mentre l'**art. 337-octies**, in tema di poteri del giudice e ascolto del minore, riprende i contenuti dell'art. 155-sexies. Quest'ultima disposizione, peraltro, contiene una precisazione per l'ipotesi in cui il giudice si trovi a omologare o a prendere atto di un accordo tra i genitori: in tal caso il giudice potrà non procedere all'ascolto del minore se in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo.

Confronto tra le disposizioni del Libro I, Titolo IX, del codice civile (Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio) e lo schema di decreto legislativo

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia Titolo IX Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio Art. 315	Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio Capo I – Dei diritti e doveri del figlio
Stato giuridico della filiazione Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Art. 315-bis	<i>Identico.</i>
Diritti e doveri del figlio Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo IX

mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Art. 316

Esercizio della potestà dei genitori

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio .

(v. art. 317-bis, primo comma, c.c.)

(v. art. 317-bis, secondo comma, primo periodo, c.c.)

(v. art. 317-bis, terzo comma)

(v. sopra, art. 148
Concorso negli oneri)

(v. art. 148, primo comma)

Identico.

Identico.

Art. 316

Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Identico.

Soppresso.

Il giudice, sentiti i genitori e **disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento**, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la **responsabilità genitoriale** su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Art. 316-bis

Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei

Libro I – Delle persone e della famiglia
Titolo IX*(v. art. 148, secondo comma)**(v. art. 148, terzo comma)**(v. art. 148, quarto comma)**(v. art. 148, quinto comma)*

confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro **genitore** o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Art. 317

Impedimento di uno dei genitori

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della **potestà**, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, **i figli vengono affidati ad uno di essi**. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155.

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della **responsabilità genitoriale**, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La **responsabilità genitoriale** di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; **il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo**.

Art. 317-bis

Esercizio della potestà

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. **Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche**

Art. 317-bis

Rapporti con gli ascendenti

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro I – Delle persone e della famiglia
Titolo IX

escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

Art. 318

Abbandono della casa del genitore

Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Art. 319

(Abrogato dalla legge n. 151 del 1975)

Art. 320

Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Soppresso.
(v. art. 316, quinto comma)

Il figlio, **sino alla maggiore età o all'emancipazione**, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la **responsabilità genitoriale** né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la **responsabilità genitoriale**, rappresentano i figli nati e nascituri, **fino alla maggiore età o all'emancipazione**, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo IX

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa **responsabilità genitoriale**, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la **responsabilità genitoriale**, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la **responsabilità genitoriale**, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Art. 321

Nomina di un curatore speciale

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti .

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la **responsabilità genitoriale**, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti .

Art. 322

Inosservanza delle disposizioni precedenti

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la **responsabilità genitoriale** o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 323

Atti vietati ai genitori

I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

I genitori esercenti la **responsabilità genitoriale** sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Identico.

I genitori esercenti la **responsabilità genitoriale** non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 324

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

I genitori esercenti la **responsabilità genitoriale** hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, **fino alla maggiore età o all'emancipazione.**

Identico.

Normativa vigente Codice civile	A.G. 25
<p>Libro I – Delle persone e della famiglia Titolo IX Non sono soggetti ad usufrutto legale:</p> <p>1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;</p> <p>2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;</p> <p>3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;</p> <p>4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.</p> <p>Art. 325</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Obblighi inerenti all'usufrutto legale Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario.</p> <p>Art. 326</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.</p> <p>L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.</p> <p>Art. 327</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Usufrutto legale di uno solo dei genitori Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale .</p> <p>Art. 328</p>	<p>Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell'usufrutto legale .</p>
<p>Nuove nozze Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento,</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia Titolo IX l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.	
Art. 329	
Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.	<i>Identico.</i>
Art. 330	Art. 330
Decadenza dalla potestà sui figli Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.	Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. <i>Identico.</i>
Art. 331	
(Abrogato dalla legge n. 151 del 1975)	
Art. 332	Art. 332
Reintegrazione nella potestà Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.	Reintegrazione nella responsabilità genitoriale Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Art. 333	
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.	<i>Identico.</i>
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia Titolo IX	
Art. 334	
Rimozione dall'amministrazione Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.	<i>Identico.</i>
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.	<i>Identico.</i>
Art. 335	
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione. Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.	<i>Identico.</i>
Art. 336	
Procedimento I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.	<i>Identico.</i>
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.	Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.	<i>Identico.</i>
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.	<i>Identico.</i>
	Art. 336-bis
	Ascolto del minore Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in

Libro I – Delle persone e della famiglia
Titolo IX

contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

Art. 337

Vigilanza del giudice tutelare

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della **responsabilità genitoriale** e per l'amministrazione dei beni.

Capo II

Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio

Art. 337-bis

Ambito di applicazione

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

(v. sopra, art. 155 – Provvedimenti riguardo ai figli)

Art. 337-ter

Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e **assistenza**

Libro I – Delle persone e della famiglia
Titolo IX

(v. sopra art. 155, primo comma)

(v. sopra art. 155, secondo comma)

(v. art. 6, comma 8, legge n. 898 del 1970)

(v. sopra art. 155, terzo comma)

morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, **ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.**

La **responsabilità genitoriale** è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e **alla scelta della residenza abituale del minore** sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale

Libro I – Delle persone e della famiglia
Titolo IX

separatamente. **Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.**

(v. art. 6, comma 5, legge n. 898 del 1970)

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando.

(v. sopra art. 155, quarto comma)

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

(v. sopra art. 155, quinto comma)

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

(v. sopra art. 155, sesto comma)

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

(v. sopra, art. 155-bis – Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)

Art. 337-quater

(v. art. 155-bis, primo comma)

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario

Libro I – Delle persone e della famiglia
Titolo IX

(v. art. 155-bis, secondo comma)

all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

(v. art. 6, comma 4, legge n. 898 del 1970)

(v. sopra, art. 155-ter – Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)

Art. 337-quinquies

Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della **responsabilità genitoriale** su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

(v. sopra, art. 155-quater – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

Art. 337-sexies

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi

(v. sopra art. 155-quater, primo comma)

Libro I – Delle persone e della famiglia
Titolo IX

dell'articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

(v. art. 6, comma 12, legge n. 898 del 1970)

(v. sopra, art. 155-quinquies – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)

(v. art. 155-quinquies, primo comma)

Art. 337-septies

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

(v. art. 155-quinquies, secondo comma)

(v. sopra, art. 155-sexies – Poteri del giudice e ascolto del minore)

Art. 337-octies

Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

(v. art. 155-sexies, primo comma)

Normativa vigente

A.G. 25

Codice civile

Libro I – Delle persone e della famiglia

Titolo IX

(v. art. 155-sexies, secondo comma)

Artt. 338 – 342

(Abrogati dalla legge n. 151 del 1975)

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Le restanti novelle al libro I del codice (articoli da 56 a 66)

Con gli **articoli da 56 a 66** dello schema di decreto legislativo interviene su alcune disposizioni contenute nei Titoli X (*Della tutela e dell'emancipazione*), XI (*Dell'affiliazione e dell'affidamento*), XII (*Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia*) e XIII (*Degli alimenti*) del codice civile.

In particolare, gli articoli da 56 a 60 novellano il Titolo X del Libro I del codice civile (artt. 343-399) che disciplinano **la tutela e l'emancipazione**. Attraverso queste novelle lo schema di decreto legislativo:

- sostituisce all'espressione *potestà genitoriale* l'espressione **responsabilità genitoriale** (in questo senso intervengono gli **articoli 56, 57, 58 e 59**, che novellano gli articoli 343, 348, 350 e 356 del codice);
- introduce il principio del necessario **ascolto del minore** (in questo senso vanno gli **articoli 57** (che prevede l'ascolto per la nomina del tutore) e **60** (che prevede l'ascolto del minore ai fini delle scelte relative al luogo dove avviare gli studi. In questo caso, peraltro, la norma riguarda il minore che abbia compiuto 10 anni e la riforma apre anche all'ascolto di minori di età inferiore, ove capaci di discernimento).

In merito, la *Relazione illustrativa* spiega che l'art. 60 interviene sull'art. 371 c.c., che disciplina il diritto del minore ad essere ascoltato nel caso in cui il giudice tutelare su proposta del tutore debba deliberare, tra l'altro, sul luogo nel quale deve essere cresciuto ovvero sui suoi studi, e che il Governo ha «preferito lasciare il limite di dieci anni per l'ascolto. Infatti, seppure è vero che sia nella norma generale, sia in tutte le altre norme nelle quali è stato previsto l'ascolto del minore, il limite per procedere all'ascolto, senza valutare la capacità di discernimento, è fissato a dodici anni, elevare il limite di dieci anni presente in questo articolo del codice civile fin dal momento della sua approvazione è apparso non conforme ai principi della delega, in quanto avrebbe ridotto la tutela del minore con riferimento a decisioni, quali quelle indicate, in grado di incidere notevolmente sulla sua vita quotidiana».

Con le novelle degli **articoli da 61 a 66** lo schema di decreto legislativo:

- **elimina** dal codice **ogni riferimento alla filiazione legittima o naturale**. In questo senso provvedono l'**articolo 61**, che novella l'art. 401 c.c., in tema di applicazione dell'istituto dell'affidamento; l'**articolo 64**, che interviene sull'art. 433 in tema di persone obbligate a versare gli alimenti; l'**articolo 65**, che novella l'art. 436 c.c. sugli obblighi alimentari tra adottante e adottato;

In relazione agli obblighi alimentari e all'adozione, si coglie l'occasione per ricordare che quando il codice civile fa riferimento alla categoria dei figli adottivi, per distinguerli dagli altri figli, si riferisce esclusivamente all'adozione di persona maggiorenne (art. 291 e ss. del codice) o minori adottati "in casi particolari" (di cui agli artt. 44 e ss. della legge n. 184/1983). L'articolo 27 della legge sull'adozione prevede, infatti, che «per effetto della adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti» (per le modifiche anche a questa formulazione v. *infra*, art. 100 dello schema).

- sostituisce all'espressione *potestà genitoriale* l'espressione **responsabilità genitoriale**. In questo senso vanno l'**articolo 62**, che novella l'art. 402 in relazione ai poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza; l'**articolo 63**, che interviene sull'art. 417 relativo all'istanza di interdizione o di inabilitazione; l'**articolo 66**, che novella l'art. 448-bis, in tema di cessazione dell'obbligo alimentare per decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'avente diritto agli alimenti.

Confronto tra le restanti disposizioni del Libro I del codice civile e lo schema di decreto legislativo

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia Titolo X – Della tutela e dell'emancipazione Capo I – Della tutela dei minori Art. 343	
<p>Apertura della tutela</p> <p>Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.</p> <p>Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.</p>	<p>Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.</p> <p><i>Identico.</i></p>
Sezione I - Del giudice tutelare	
Art. 344	
<p>Funzioni del giudice tutelare</p> <p>Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.</p> <p>Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>
Sezione II - Del tutore e del protutore	
Artt. 345-347	
Omissis	
Art. 348	
<p>Scelta del tutore</p> <p>Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.</p> <p>Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.</p> <p>Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.</p>	<p>Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.</p>
<p>In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro I – Delle persone e della famiglia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.	
Art. 349	
Giuramento del tutore Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.	<i>Identico.</i>
Art. 350	
Incapacità all'ufficio tutelare Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori; 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.	<i>Identico:</i> 1) <i>identico</i> ; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale ; 3) <i>identico</i> ; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) <i>identico</i> .
Artt. 351-355	
Omissis	
Art. 356	
Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.	Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale dei genitori, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>
Artt. 357-370	
Omissis	

Libro I – Delle persone e della famiglia

Art. 371

Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Artt. 372- 399

Omissis

Titolo XI – Dell'affiliazione e dell'affidamento

Art. 400

Norme regolatrici dell'assistenza dei minori
L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo

Art. 401

Limiti di applicazione delle norme

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

Identico:

1) sul luogo dove il minore deve essere **cresciuto** e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, **disposto l'ascolto** dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e **anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto**, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;

2) *identico;*

3) *identico.*

Identico.

Identico.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero **figli di genitori che si trovino** nell'impossibilità di provvedere al loro **mantenimento.**

Identico.

Libro I – Delle persone e della famiglia
Art. 402

Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà dei genitori, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 403

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
Capo I - Dell'amministrazione di sostegno

Artt. 404 – 413

(Omissis)

Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

Artt. 414 – 416

(Omissis)

Art. 417

Istanza d'interdizione o di inabilitazione.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della **responsabilità genitoriale** o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della **responsabilità genitoriale**, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Identico.

Identico.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la **responsabilità genitoriale** o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può

Libro I – Delle persone e della famiglia
essere promossa che su istanza del genitore
medesimo o del pubblico ministero.

essere promossa che su istanza del genitore
medesimo o del pubblico ministero.

Artt. 418 – 432

(Omissis)

Titolo XIII – Degli alimenti
Art. 433.

Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti,
nell'ordine:

- 1) il coniuge
- 2) i figli **legittimi o legittimati o naturali** o adottivi,
e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, **anche naturali**;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi, **anche naturali**; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.

Identico:

- 1) *identico*;
- 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i
discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi; gli adottanti;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*.

Art. 434

Cessazione dell'obbligo tra affini

L'obbligazione alimentare del suocero e della
suocera e quella del genero e della nuora cessano:

Identico.

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è
passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli
nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro
discendenti sono morti.

Art. 435

(Abrogato dalla legge n. 151 del 1975)

Art. 436

Obbligo tra adottante e adottato

L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con
precedenza sui genitori **legittimi o naturali** di lui.

L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con
precedenza sui genitori di lui.

Artt. 437-448

(Omissis)

Art. 448-bis

Art. 448-bis

Libro I – Delle persone e della famiglia

Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla **responsabilità genitoriale** sui figli

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla **responsabilità genitoriale** e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

La successione (articoli da 67 a 89)

Gli articoli da 67 a 89 dello schema di decreto legislativo novellano alcuni articoli del codice civile inseriti nel Libro II, *Delle successioni*, in attuazione della legge delega n. 219/2012.

La legge delega: art. 2, co. 1, lett. l)

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

Gli interventi sul Titolo I, Disposizioni generali sulle successioni e il testo a fronte tra la normativa vigente e gli articoli 67-74 dell'A.G. 25.

Gli **articoli da 67 a 74** dello schema novellano il titolo I (artt. 456-564 c.c.), a partire dalle disposizioni sulla *rappresentazione* contenute nel Capo IV.

La **rappresentazione** è l'istituto in forza del quale i discendenti (c.d. rappresentanti) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (c.d. rappresentato) in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del *de cuius*. Il fondamento risiede nell'intento della legge di assicurare che la successione al *de cuius* abbia luogo a favore di persone legate al successibile (che non può o non vuole accettare) da rapporto di discendenza e al dante causa da parentela in linea retta o collaterale.

Attualmente la rappresentazione è prevista dall'art. 468 c.c. solo a favore dei discendenti legittimi, naturali, legittimati ed adottivi dei

- figli legittimi, legittimi, adottivi e naturali del defunto;
- fratelli e sorelle del defunto.

Lo schema di decreto novella le disposizioni del codice affermando il principio di **unicità dello stato di figlio**, e dunque eliminando i riferimenti alla filiazione legittima o naturale. Operano in questo senso gli **articoli 67 e 68** dello schema che novellano rispettivamente gli artt. 467 e 468 del codice civile.

L'**articolo 69** interviene invece sull'**art. 480** del codice, relativo al **termine di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità**. La riforma specifica un principio già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, ovvero che il termine decennale per la prescrizione del diritto decorre, in caso di accertamento giudiziale della filiazione, dal passaggio in giudicato della sentenza.

Più numerose sono le modifiche apportate alle disposizioni del Capo X, relativo ai diritti dei **legittimari**.

Si ricorda che l'**istituto della legittima** opera a favore del nucleo familiare, inteso in senso rigoroso e stretto. I legittimari sono dunque, attualmente, in base all'art. 536 c.c.:

- il coniuge superstite;
- i figli legittimi, compresi i legittimati e gli adottivi, e i loro discendenti (per rappresentazione);
- i figli naturali (o i loro discendenti);
- gli ascendenti legittimi solo se mancano figli e discendenti.

L'art. 537 parifica la posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi. Comunque, per andare incontro alle richieste di chi sosteneva l'inopportunità di creare comunioni di beni tra figli legittimi e naturali, è stata prevista la possibilità di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono (facoltà di commutazione).

La riforma elimina anche da queste disposizioni ogni riferimento alla filiazione legittima o naturale: in questo senso si può leggere:

- l'**articolo 70**, che novella l'**art. 536 c.c.**, affermando che la legittima spetta al coniuge, ai figli (cui sono equiparati gli adottivi) e agli ascendenti;
- l'**articolo 71**, che corregge la formulazione dell'**art. 537 c.c.** in relazione alla riserva a favore dei figli (c.d. *successione necessaria*). Sul punto, peraltro, l'affermazione dell'unificazione dello stato di figlio comporta anche l'**abrogazione** del comma che consente la **commutazione**;

In merito pare utile riportare quanto sostenuto dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, ovvero che la disposizione sulla commutazione «portatrice di un evidente disfavore nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, visti quasi come coloro che intaccano l'integrità della famiglia fondata sul matrimonio, unica meritevole di tutela piena - non ha più ragione di esistere dopo che la legge delega ha affermato nel novellato articolo 315 c.c. che "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico". La abrogazione dell'istituto della commutazione di cui al comma terzo, pertanto, è conseguenza logica e necessaria ai fini della realizzazione, sotto tutti i profili, della completa parificazione dei figli nati nel matrimonio a quelli nati fuori del matrimonio».

- l'**articolo 72**, che elimina dall'**art. 538 c.c.** ogni riferimento anche all'ascendenza legittima;
- l'**articolo 73**, che novella l'**art. 542 c.c.**, in tema di concorso del coniuge con i figli, eliminando ogni riferimento alla filiazione legittima o naturale e abrogando il rinvio all'istituto della commutazione;
- l'**articolo 74**, che afferma l'unicità dello stato di figlio nella disciplina del concorso tra coniuge e ascendenti di cui all'**art. 544 c.c.**

Codice civile

Libro II – Delle successioni

Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni
Capo IV – Della rappresentazione

Art. 467

Nozione

La rappresentazione fa subentrare i discendenti **legittimi o naturali** nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Art. 468

Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli **legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto**, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

Art. 469

Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Capo V – Dell'accettazione dell'eredità

Sezione Prima – Disposizioni generali
Artt. 470 – 479

(Omissis)

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Identico.

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli **anche** adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro II – Delle successioni

Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni
Art. 480

Prescrizione

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Artt. 481 – 535

(Omissis)

Capo X – Dei legittimari

Sezione Prima – Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536

Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, **i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.**

Ai figli **legittimi** sono equiparati **i legittimati** e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli **legittimi o naturali**, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli **legittimi o naturali.**

Art. 537

Riserva a favore dei figli **legittimi e naturali**

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, **legittimo o naturale**, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, **legittimi e naturali.**

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.

Identico.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. **In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.**

Identico.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, **i figli, gli ascendenti.**

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Art. 537

Riserva a favore dei figli

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

Abrogato.

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro II – Delle successioni

Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni
Art. 538

Riserva a favore degli ascendenti **legittimi**
Se chi muore non lascia figli **legittimi né naturali**, ma ascendenti **legittimi**, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

Artt. 539 – 541

(Omissis)

Art. 542

Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, **legittimo o naturale**, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, **legittimi o naturali**, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, **legittimi e naturali**, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537.

Art. 543

(Abrogato dalla legge n. 151 del 1975)

Art. 544

Concorso di ascendenti **legittimi** e coniuge

Quando chi muore non lascia **né figli legittimi né figli naturali**, ma ascendenti **legittimi** e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

Artt. 545 – 564

(Omissis)

Art. 538

Riserva a favore degli ascendenti
Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

Identico.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.
Abrogato.

Art. 544

Concorso di ascendenti e coniuge

Quando chi muore non lascia **figli**, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

Identico.

Gli interventi sul Titolo II, Delle successioni legittime, e il testo a fronte tra la normativa vigente e gli articoli 75-82 dell'A.G. 25

Gli **articoli da 75 a 82** dello schema di decreto legislativo novellano il Titolo II del Libro dedicato alle successioni e dunque attuano la delega e affermano il principio dell'unicità dello stato di figlio in relazione alle successioni legittime.

Si ricorda che "successione legittima" significa *successione per volontà di legge*. L'ordinamento, infatti, consente all'individuo di disporre dei propri beni, dopo la sua morte, a mezzo del testamento. Peraltro, se egli non vi provvede, in tutto o in parte, la legge determina i criteri ed i soggetti ai quali tali beni devono essere assegnati.

Le classi di successibili sono indicate all'art. 565 c.c., in base al quale nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi, legittimati, adottivi e naturali, ai genitori, agli ascendenti legittimi, ai collaterali entro il sesto grado e allo Stato. All'interno di ciascun ordine, di regola, il grado prossimo esclude quello più lontano.

Sul punto la riforma apporta alle disposizioni del codice le correzioni lessicali imposte dall'affermazione del principio dell'**unicità dello stato di figlio**.

In questo senso si possono leggere le novelle che gli **articoli 75, 76 e 77** apportano agli **artt. 565, 566 e 567 del codice**. Si sottolinea, in particolare, che con la novella lessicale all'art. 565 c.c., ovvero con l'eliminazione dell'aggettivo "legittimi" collegato al sostantivo "ascendenti", la riforma comporta la piena equiparazione ai fini successori del figlio nato fuori dal matrimonio al figlio nato nel matrimonio, anche rispetto ai parenti.

All'art. 566 viene anche eliminato il rinvio all'istituto della *commutazione*, soppresso dall'art. 71 dello schema (v. *sopra*).

L'**articolo 78** novella invece l'**art. 573 c.c.**, che apre una serie di disposizioni del codice civile attualmente riservate alla successione legittima dei figli naturali.

La legge delega: art. 2, co. 1, lett. a)

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

In attuazione della norma di delega, nell'art. 573 c.c. il Governo mantiene il richiamo alla filiazione fuori del matrimonio, per affermare che in tal caso le disposizioni sulla successione si applicano se la filiazione è riconosciuta o giudizialmente accertata.

La riforma (art. 106 dello schema) **abroga** invece gli **articoli 578 e 579 del codice civile** che, relativi specificamente alla successione dei genitori al figlio naturale e al concorso di coniuge e genitori nella successione del figlio naturale, delineano un regime particolare non più giustificato dall'affermazione dell'unicità dello stato di figlio.

L'articolo 79 novella l'art. 580 del codice relativo ai diritti successori dei **figli** naturali (ora: nati fuori del matrimonio) **non riconoscibili**. E' confermato, al di là della diversa formulazione, che ai figli c.d. incestuosi – se il giudice non ha autorizzato il riconoscimento ai sensi dell'art. 251 c.c. - spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero avuto diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Hanno diritto anche ad ottenere la capitalizzazione in denaro dell'assegno ovvero, a scelta degli eredi legittimi (e qui l'aggettivo attiene alla successione e non alla filiazione), in beni ereditari.

Correzioni solo lessicali sono apportate dagli **articoli 80, 81 e 82** agli **artt. 581, 582 e 583** del codice, in tema di concorso del coniuge con i figli.

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro II – Delle successioni	
Titolo II – Delle successioni legittime	
	Art. 565
	Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali , agli ascendenti legittimi , ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.	Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Capo I – Della successione dei parenti Art. 566	Art. 566
Successione dei figli legittimi e naturali Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali , in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537.	Successione dei figli Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. Soppresso.
Art. 567	Art. 567
Successione dei figli legittimati e adottivi Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.	Successione dei figli adottivi Ai figli sono equiparati gli adottivi. <i>Identico.</i>
Artt. 568 – 572	
(Omissis)	
Art. 573	Art. 573
Successione dei figli naturali Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo	Successione dei figli Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente

Normativa vigente Codice civile	A.G. 25
Libro II – Delle successioni	
Titolo II – Delle successioni legittime quanto è disposto dall'articolo 580. Artt. 574 – 576	dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580.
(Abrogati dalla legge n. 151 del 1975) Art. 577	
(Dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 79 del 1969)	
<p>Art. 578</p> <p>Successione dei genitori al figlio naturale Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.</p> <p>Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.</p> <p>Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>Art. 579</p> <p>Concorso del coniuge e dei genitori Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.</p> <p>Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.</p>	<p>Abrogato</p>
Art. 580	Art. 580
<p>Diritti dei figli naturali non riconoscibili</p> <p>Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.</p> <p>I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.</p>	<p>Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili</p> <p>Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.</p> <p>I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.</p>

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro II – Delle successioni

Titolo II – Delle successioni legittime

Capo II – Della successione del coniuge

Art. 581

Concorso del coniuge con i figli

Quando con il coniuge concorrono figli **legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali**, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Art. 582

Concorso del coniuge con ascendenti **legittimi**, fratelli e sorelle

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti **legittimi** o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità.

Art. 583

Successione del solo coniuge

In mancanza di figli **legittimi o naturali**, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

Artt. 584 – 586

(Omissis)

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Art. 582

Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità.

In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

Gli interventi sul Titolo III, Delle successioni testamentarie e il testo a fronte tra la normativa vigente e gli articoli 83-85 dell'A.G. 25

Gli **articoli da 83 a 85** novellano le disposizioni sulla successione testamentaria attuando i seguenti principi di delega:

- sostituzione dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative. In questo senso interviene l'**articolo 83**, che novella l'**art. 594 c.c.** che disciplina l'assegno da corrispondere ai figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili;
- abrogazione delle disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione. In particolare, l'**articolo 85** sopprime dal secondo comma dell'**art. 687 c.c.** il richiamo al figlio naturale legittimato.

Inoltre, l'**articolo 84** interviene sull'**art. 643 c.c.**, relativo all'amministrazione dell'eredità in caso di eredi nascituri, per affidare il compito di amministratore al padre e alla madre. La disposizione afferma la **parità tra i genitori** a fronte della formulazione attuale che riserva il ruolo di amministratore al padre e, solo in mancanza di questo, alla madre.

Normativa vigente Codice civile	A.G. 25
Libro II – Delle successioni Titolo III – Delle successioni testamentarie Capo III – Della capacità di ricevere per testamento Art. 592	
Figli naturali riconosciuti o riconoscibili Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.	Identico. Identico.
Art. 593	
(Abrogato dalla legge n. 151 del 1975)	
Art. 594	Art. 594
Assegno ai figli naturali non riconoscibili Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno.	Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Artt. 595 – 623	
(Omissis)	
Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati	
Artt. 624 – 642	

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro II – Delle successioni
Titolo III – Delle successioni testamentarie
(Omissis)

Art. 643

Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.
Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, **in mancanza di questo**, alla madre.

Identico.

Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.

Artt. 644 – 686

(Omissis)

Art. 687

Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente **legittimo** del testatore, benché postumo, **o legittimato o** adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio **naturale**.
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, **e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato**.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, **anche** adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio **nato fuori del matrimonio**.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

Identico.

Identico.

Artt. 688 – 712

(Omissis)

Gli interventi sulla divisione (Titolo IV) e la donazione (Titolo V) e il testo a fronte tra la normativa vigente e gli articoli 86-89 dell'A.G. 25.

Gli **articoli da 86 a 89** dello schema novellano gli ultimi due titoli del libro dedicato alla successione.

Anche in questo caso si tratta prevalentemente di novelle volte a sopprimere il riferimento alla filiazione naturale (o legittima). In particolare, vanno in questa direzione gli **articoli 86 e 87** che intervengono su disposizioni relative alla divisione (segnatamente, artt. 715 e 737 c.c.) affermando l'**unicità dello stato di figlio**.

Analogamente provvede l'**articolo 88**, che novella l'art. 803 c.c. in tema di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, adeguando inoltre la disposizione alla sentenza n. 250 del 2000, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui prevede che, in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione. La riforma elimina l'inciso relativo al termine biennale.

L'**articolo 89** mantiene la distinzione tra figlio nato nel e figlio nato fuori dal matrimonio in relazione all'art. 804 c.c., relativo al termine per proporre l'azione di revocazione della donazione.

Normativa vigente

A.G. 25

Codice civile

Libro II – Delle successioni
Titolo IV – Della divisione
Capo I – Disposizioni generali
Artt. 713 – 714

(Omissis)

Art. 715

Casi d'impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio **sulla legittimità o sulla filiazione naturale** di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.

L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.

Artt. 716 – 736

(Omissis)

Capo II – Della collazione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio **sulla filiazione** di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.

Identico.

Identico.

Identico.

Normativa vigente
Codice civile

A.G. 25

Libro II – Delle successioni
Art. 737

Soggetti tenuti alla collazione

I figli **legittimi e naturali** e i loro discendenti **legittimi e naturali** ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

Identico.

Artt. 738 – 768-octies

(Omissis)

Titolo V – Delle donazioni
Capo IV – Della revocazione delle donazioni
Artt. 800 – 802

(Omissis)

Art. 803

Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti **legittimi** al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente **legittimo** del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio **naturale, fatto entro due anni dalla donazione**, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

Identico.

Art. 804

Termine per l'azione

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente **legittimo** ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio **naturale**.

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio **nato nel matrimonio** o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio **nato fuori del matrimonio**.

Identico.

Artt. 805 – 809

(Omissis)

Le restanti novelle al codice civile (articoli da 90 a 92)

Cogliendo l'indicazione della riforma, che obbliga il Governo a rivedere complessivamente la formulazione del codice civile per eliminare i riferimenti alla filiazione naturale e per sostituire alla potestà genitoriale il concetto di responsabilità genitoriale, lo schema di decreto legislativo interviene su ulteriori articoli del codice, attualizzandone la formulazione.

A tal fine, l'**articolo 90** dello schema interviene sull'**art. 1023 c.c.**, che definisce l'ambito della famiglia ai fini del diritto d'uso e d'abitazione, per eliminare i riferimenti alla filiazione naturale e all'istituto dell'affiliazione, già abrogato dalla legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983).

Per le stesse ragioni, l'**articolo 91** elimina il richiamo agli affiliati dall'**art. 1916 c.c.**, in tema di diritto di surrogazione dell'assicuratore mentre l'**articolo 92** inserisce il concetto di responsabilità genitoriale all'**art. 2941 c.c.**, consentendo la sospensione della prescrizione nei rapporti tra chi esercita tale responsabilità e le persone che vi sono sottoposte.

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Libro III – Della proprietà	
Titolo V – Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione	
Capo II – Dell'uso e dell'abitazione	
Artt. 1021-1022	
(Omissis)	
Art. 1023	
Ambito della famiglia	
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti e gli affiliati , anche se l'adozione, il riconoscimento o l' affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.	Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
Artt. 1024-1026	
(Omissis)	
Libro IV – Delle obbligazioni	
Titolo III – Dei singoli contratti	
Capo XX – Dell'assicurazione	
Artt. 1882-1915	
(Omissis)	

Normativa vigente	A.G. 25
Codice civile	
Art. 1916	
<p>Diritto di surrogazione dell'assicuratore</p> <p>L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.</p> <p>Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.</p> <p>L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>
Artt. 1917-1932	
(Omissis)	
Libro VI – Della tutela dei diritti	
Titolo V – Della prescrizione e della decadenza	
Capo I – Della prescrizione	
Sezione II – Della sospensione della prescrizione	
Art. 2941	
<p>Sospensione per rapporti tra le parti</p> <p>La prescrizione rimane sospesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato; 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario; 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto. 	<p><i>Identico:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>identico;</i> 2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) <i>identico;</i> 4) <i>identico;</i> 5) <i>identico;</i> 6) <i>identico;</i> 7) <i>identico;</i> 8) <i>identico.</i>

Le modifiche agli altri codici e alle disposizioni di attuazione (articoli da 93 a 96)

Il Titolo II dello schema di decreto legislativo, costituito dagli articoli da 93 a 95, apporta novelle al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile, in attuazione della complessiva riforma della filiazione.

Per quanto riguarda le **novelle al codice penale**, l'**articolo 93** interviene su vari articoli per sostituire all'espressione "potestà dei genitori" l'espressione "**responsabilità genitoriale**". Ciò si verifica in relazione alle seguenti disposizioni:

- artt. 19, 32, 34 e 98 c.p., in tema di decadenza o sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- artt. 111 e 112 c.p., sulla pena da applicare all'esercente la responsabilità genitoriale che abbia indotto al reato il figlio;
- artt. 146 e 147 c.p., sul differimento dell'esecuzione della pena per la madre che esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
- art. 564 c.p., sulla perdita della responsabilità genitoriale per il genitore che venga condannato per il delitto di incesto;
- art. 569 c.p., sulla perdita della responsabilità genitoriale per il genitore che venga condannato per un altro delitto contro la morale familiare;
- art. 570 c.p., sulla fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare per chiunque «si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale»;
- art. 573 c.p., sulla fattispecie di sottrazione consensuale di minorenni, che si perfeziona quando chiunque sottragga un minore che ha compiuto 14 anni al genitore che esercita la responsabilità genitoriale;
- art. 574 c.p., sulla fattispecie di sottrazione di persone incapaci nella quale incorre chiunque sottrae un infraquattordicenne o un infermo di mente al genitore che esercita la responsabilità genitoriale;
- art. 574-bis c.p., sulla fattispecie di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, che si perfeziona quando chiunque sottrae un minore al genitore che esercita la responsabilità genitoriale;
- art. 583-bis, sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale per il genitore condannato per pratiche di mutilazione genitale femminile;
- art. 600-septies.2, sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale per il genitore condannato per un delitto contro la personalità individuale (artt. 600-604) o per istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis);
- art. 609-nonies, sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato di violenza sessuale.

Ulteriori novelle riguardano l'eliminazione del riferimento alla filiazione legittima, illegittima o naturale. In questo senso va la modifica all'art. 540 c.p., che definisce il rapporto di parentela ai fini dell'applicazione della legge penale, equiparando il figlio nato nel matrimonio a quello nato fuori del matrimonio; e la modifica all'art. 568 c.p., in tema di occultamento dello stato di figlio.

L'**articolo 94** interviene invece sul **codice di procedura penale** per correggere la formulazione dell'**art. 288**, sulla misura cautelare della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

L'**articolo 95** novella invece il **codice di procedura civile** e segnatamente la formulazione degli articoli 706 e 709-ter in tema di procedimenti di separazione personale dei coniugi. Nel primo caso la novella comporta l'affermazione dell'unicità dello stato di figlio, nel secondo la sostituzione della responsabilità genitoriale all'espressione potestà genitoriale.

L'**articolo 96**, come illustrato dal testo a fronte che segue, interviene in attuazione della delega sulle **disposizioni di attuazione del codice civile** (R.D. n. 318 del 1942[4]).

La legge delega: art. 2, comma 2

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

In merito si evidenzia:

- l'abrogazione dell'**art. 34**, relativo alla domanda che il figlio naturale può rivolgere al tribunale dei minorenni per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, ad opera dell'articolo 106 dello schema di decreto. Tale abrogazione è riconducibile all'affermazione dell'unicità dello stato di figlio;
- la novella all'**art. 35**, che sopprime il riferimento alla competenza del tribunale per i minorenni per il riconoscimento del minore frutto di un rapporto c.d. incestuoso. Tale previsione è infatti ora spostata nell'art. 38 delle disposizioni di attuazione (v. *infra*). La nuova formulazione dell'art. 35 sopprime inoltre ogni richiamo all'istituto della legittimazione;
- l'introduzione dell'**art. 37-bis**, che dà attuazione all'art. 337-*septies* del codice civile. Si ricorda, infatti, che l'art. 55 dello schema di decreto legislativo (v. *sopra*) ha introdotto l'art. 337-*septies* c.c., a sua volta ampiamente mutuato dall'attuale articolo 155-*quinquies* c.c. La disposizione fa riferimento a «figli maggiorenni portatori di handicap grave» e la norma di attuazione specifica che per la verifica della gravità dell'handicap si dovrà fare riferimento all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992[5];
- la modifica dell'**art. 38**, volta ad **aggiungere alle competenze del tribunale per i minorenni**: a) i procedimenti per il riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado e b) i procedimenti proposti dagli **ascendenti** che, ai sensi dell'art. 317-bis c.c. (v. *sopra*) pretendano il riconoscimento del loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni;
- l'inserimento dell'**art. 38-bis**, che detta disposizioni in tema di ascolto del minore, da leggere in modo combinato con l'art. 336-bis del codice: se la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza dover chiedere l'autorizzazione del giudice;

4[4] R.D. 30 marzo 1942, n. 318, *Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie*.

5[5] L. 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*.

- le novelle agli **artt. 117, 121, 122 e 123** delle disposizioni di attuazione, che recano correzioni lessicali in attuazione della delega sull'unicità dello stato di figlio;
- l'abrogazione degli anacronistici **artt. 124 e 125** delle disposizioni di attuazione, ad opera dell'articolo 106 dello schema di decreto legislativo;
- l'inserimento dell'**art. 127-bis**, volto a colmare la lacuna derivante dalla soppressione nell'art. 87 del codice (v. sopra, art. 1 dello schema di decreto) di ogni riferimento all'**affiliazione**, istituto abrogato dalla legge sull'adozione n. 184 del 1983. L'art. 127-bis chiarisce che i divieti alla possibile celebrazione del matrimonio derivanti da rapporti di parentela si applicano anche all'affiliazione in quanto, nonostante l'abrogazione dell'istituto, alcuni suoi effetti potrebbero "sopravvivere".

Normativa vigente	A.G. 25
Disposizioni di attuazione del codice civile	
Art. 34	Abrogato
Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.	
Art. 35	
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore.	Soppresso.
Sulla domanda di legittimazione , di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.	Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.
Artt. 36-37	
(Omissis)	
	Art. 37-bis
	I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 38	
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330,	Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330,

Normativa vigente	A.G. 25
<p>Disposizioni di attuazione del codice civile 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.</p>	<p>332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.</p>
<p>Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Artt. 39 – 116</p> <p>(Omissis)</p> <p>Art. 117</p>	<p>Art. 38-bis</p> <p>Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.</p>
<p>Se il matrimonio è stato annullato prima dell'1 luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell'articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei</p>	<p>Se il matrimonio è stato annullato prima dell'1 luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell'articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta</p>

Normativa vigente	A.G. 25
Disposizioni di attuazione del codice civile genitori o dei loro eredi.	in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
Artt. 118-120	
(Omissis)	
Art. 121	
Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima dell'1 luglio 1939.	Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio , spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima dell'1 luglio 1939.
Art. 122	
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939.	Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.	Il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio , compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'1 luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.	<i>Identico.</i>
Art. 123	
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima dell'1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 189 del codice del 1865.	L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima dell'1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 189 del codice del 1865.
L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall'articolo 278 del nuovo codice.	L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli nati fuori del matrimonio per i quali è ammessa dall'articolo 278 del nuovo codice.
I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima dell'1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.	I figli nati fuori del matrimonio che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima dell'1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall'articolo 271 del nuovo codice.	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.G. 25
<p>Disposizioni di attuazione del codice civile</p> <p>Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939.</p> <p>I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale proposti prima dell'1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall'articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.</p> <p>Art. 124</p> <p>La disposizione dell'articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima dell'1 luglio 1939.</p> <p>Art. 125</p> <p>La disposizione dell'articolo 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.</p> <p>Artt. 126-127</p> <p>(omissis)</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità proposti prima dell'1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall'articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.</p> <p>Abrogato.</p> <p>Abrogato.</p>
	<p>Art. 127-bis</p> <p>I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.</p>

Le modifiche alle leggi speciali (articoli 97, 99, 102, 103 e 105)

La legge delega: art. 2, comma 1, lett. a) e h)

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;

In attuazione della legge delega, che invita il Governo a rivedere tutta la legislazione vigente, l'**articolo 97** dello schema di decreto novella la **legge sui passaporti** (legge n. 1185 del 1967^[6]) per aggiornare il riferimento alla potestà genitoriale con quello alla responsabilità genitoriale.

Analogamente provvede l'**articolo 99** in relazione alla legge sull'**aborto** (legge n. 194 del 1978^[7]) e l'**articolo 102** in relazione alla legge sulla **procreazione assistita** (legge n. 40 del 2004^[8]).

L'**articolo 103** modifica l'ordinamento degli **uffici consolari** (d.lgs. n. 71 del 2011), eliminando ogni riferimento alla filiazione naturale e all'istituto della legittimazione.

Più complessi sono gli interventi recati dagli articoli 98, 100 e 101, rispettivamente, sulla legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970^[9]), sulla legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983^[10]) e sulla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995^[11]).

Peraltro, a conferma della difficoltà per lo stesso Governo di avere puntuale contezza del complesso della legislazione speciale, l'**articolo 105** dello schema reca una **disposizione di chiusura** con cui stabilisce in via generalizzata la necessaria eliminazione dal complesso della legislazione vigente di tutti i termini contrari all'affermazione dell'unicità dello stato di figlio, con eventuale sostituzione alle espressioni

⁶[6] L. 21 novembre 1967, n. 1185, *Norme sui passaporti*.

⁷[7] L. 22 maggio 1978, n. 194, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*.

⁸[8] L. 19 febbraio 2004, n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*.

⁹[9] L. 1 dicembre 1970, n. 898, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*.

¹⁰[10] L. 4 maggio 1983, n. 184, *Diritto del minore ad una famiglia*.

¹¹[11] L. 31 maggio 1995, n. 218, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*.

“figlio legittimo” e “figlio naturale”, delle espressioni “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori del matrimonio”. La parola *potestà* dovrà inoltre essere sostituita dall’espressione *responsabilità genitoriale*.

Lo scioglimento del matrimonio (articolo 98)

Per quanto riguarda lo **scioglimento del matrimonio**, al di là delle modifiche lessicali già più volte analizzate e dell'inserimento di una precisazione sull'ascolto del minore che ha compiuto dodici anni, l'**articolo 98** novella la legge del 1970 inserendovi un rinvio ai provvedimenti riguardo ai figli disciplinati ora dal capo II del titolo IX del libro primo, del codice civile (articoli 337-bis e seguenti, per i quali v. *sopra*, art. 55 dello schema).

In particolare, come si evince dal testo a fronte che segue, si segnala l'abrogazione di una serie di commi dell'art. 6 della legge n. 898 che non sempre trovano specifica corrispondenza nella nuova formulazione del codice civile.

Normativa vigente	A.G. 25
L. 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio	
Art. 4	
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.	<i>Identico.</i>
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.	<i>Identico.</i>
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.	<i>Identico.</i>
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio .	4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.	<i>Identico.</i>
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi	<i>Identico.</i>

L. 1 dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, **qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori**, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per

Identico.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, **disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento**, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Normativa vigente

A.G. 25

L. 1 dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Art. 6

1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio **dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il Tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.**

3. **In particolare il Tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.**

4. **Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del Tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal Tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i**

1. L'obbligo, ai sensi degli articoli **315-bis e 316-bis** del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio **applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.**

*Abrogato.**Abrogato.**(v. ora, art. 337-quater, terzo comma, c.c.)*

L. 1 dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio **figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.**

5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il Tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.

6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.

7. Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il Tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l'audizione dei figli minori.

10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il Tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Abrogato.

(v. ora, art. 337-ter, terzo comma, c.c.)

Identico.

7. Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della **responsabilità genitoriale** sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

Abrogato.

(v. ora, art. 337-ter, secondo comma, c.c.)

Abrogato.

Abrogato.

Abrogato.

Abrogato.

(v. ora, art. 337-sexies, secondo comma, c.c.)

Normativa vigente

A.G. 25

L. 1 dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Art. 12

1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio **nato fuori del matrimonio** si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'adozione (articolo 100)

L'**articolo 100** novella la legge n. 184 del 1983, sull'**adozione**.

La maggior parte delle modifiche – sulla quali non ci si sofferma – attiene alla sostituzione dell'espressione “potestà genitoriale” con l'espressione “**responsabilità genitoriale**” (novelle agli artt. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 28, 46, 48, 50, 52 e 71). Altre novelle correggono la formulazione delle disposizioni eliminando i riferimenti alla **filiazione legittima e naturale** e affermando l'unicità dello stato di figlio: in particolare, nella disciplina delle adozioni, l'espressione *genitore naturale* viene sostituita con l'espressione *genitore biologico* (cfr. le modifiche agli articoli 6, 11, 25, 27, 32, 36, 37, 44, 73 e 74). Infine, la novella all'art. 25 è volta ad abbassare da 14 a 12 anni il limite di età per avviare la procedura di necessario **ascolto del minore** i cui genitori abbiano presentato domanda di adozione.

Ulteriori interventi sono volti a dare attuazione agli specifici criteri della legge delega relativi all'adozione.

La legge delega: art. 2, comma 1, lett. n) e o)

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

In attuazione della delega lo schema di decreto legislativo inserisce nella legge n. 184 l'**art. 79-bis**, in base al quale il **giudice** deve **segnalare** ai comuni le **situazioni di indigenza** di nuclei familiari affinché siano posti in essere interventi di sostegno che consentano al minore di essere educato nella propria famiglia.

La disposizione è richiamata dall'art. 8 della legge, sullo **stato di adattabilità**.

L'articolo 8 prevede che il tribunale per i minorenni possa dichiarare lo stato di adottabilità di minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. La causa di forza maggiore non sussiste se genitori o parenti rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Prevedendo che i servizi sociali possano offrire sostegno anche a seguito di una segnalazione del giudice, in base alla riforma:

- il giudice, se ravvisa una situazione di indigenza, prima di dichiarare lo stato di adattabilità debba rivolgersi al Comune, affinché si attivino i servizi sociali;
- i servizi sociali debbano porre in essere interventi di sostegno del nucleo familiare per consentire al minore di restare nella famiglia d'origine;

- se la famiglia rifiuta il sostegno offerto, non possa poi invocare la forza maggiore per opporsi alla dichiarazione di adottabilità.

In attuazione dei medesimi principi di delega, l'art. 100 novella anche l'art. 15 della legge sulle adozioni per prevedere che l'adottabilità possa essere dichiarata non solo se i genitori non adempiono alle prescrizioni del giudice volte a «garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore» (ex art. 12 della legge), ma anche se è provata l'***irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori per un tempo ragionevole***.

Inoltre, lo schema di decreto modifica l'art. 11 della legge sulle adozioni, per quanto riguarda il rinvio della procedura di adottabilità in caso di non riconoscibilità del figlio per difetto di età del genitore.

Si ricorda, infatti, che la legge 219/2012 ha novellato l'art. 250 del codice civile, tra l'altro consentendo al giudice di autorizzare **il minore infrasedicenne al riconoscimento del figlio**, «valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio». La modifica all'art. 11 è volta ora a consentire al minore infrasedicenne che sia stato autorizzato a riconoscere il figlio, di ottenere due mesi di ulteriore **sospensione** della procedura per l'adottabilità, al presumibile fine di soppesare maggiormente la propria decisione.

Il diritto internazionale privato (articolo 101)

L'**articolo 101** dello schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge delega per quanto riguarda la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995¹²[12]).

La legge delega: art. 2, comma 1, lett. m)

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

In particolare, la **novella all'art. 33** della legge mantiene fermo il principio per cui lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio alla nascita; la riforma aggiunge però che si può applicare anche, se più favorevole, la legge nazionale di uno dei due genitori: ciò consente, ad esempio, il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio il cui genitore sia italiano, a dispetto della legge nazionale del figlio che potrebbe non prevedere questa possibilità. La stessa disposizione specifica che «Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio».

L'**art. 34** della legge 218/1995, relativa all'istituto della legittimazione, è **abrogato** (cfr. *infra*, articolo 106 dello schema) mentre la novella all'art. 35 in tema di riconoscimento dei figli, comporta la necessaria applicazione della legge italiana quando le leggi nazionali del figlio o del genitore che intende procedere al riconoscimento, non lo consentano.

La **norma cardine** della riforma del sistema di diritto internazionale privato, quanto alla filiazione, è però l'**articolo 36-bis**, che garantisce anche ai minori stranieri l'applicazione sul nostro territorio delle norme del diritto italiano che:

- a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
- b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
- c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.

Si rileva che il nuovo articolo 36-bis manca di una rubrica che, per ragioni di omogeneità rispetto agli altri articoli della legge, dovrebbe essere inserita.

Si osserva che l'articolo 39 della legge del 1995, nonostante le indicazioni specifiche della legge delega, non è stato novellato.

Legge 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
TITOLO III - Diritto applicabile
Capo IV - Rapporti di famiglia
Art. 33

Filiazione

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.
2. **È legittimo** il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. **Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.**

Art. 34

Legittimazione.

1. **La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.**
2. **Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.**

Art. 35

Riconoscimento di figlio **naturale**

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio **naturale** sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio **o, se più favorevole**, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; **qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.**
3. **Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.**
4. **Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio.**

Abrogato

Art. 35

Riconoscimento di figlio

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; **se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.**
2. *Identico.*

Normativa vigente

A.G. 25

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

3. *Identico.*

Art. 36

Rapporti tra genitori e figli.

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la **responsabilità genitoriale**, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

Art. 36-bis

1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;

b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;

c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.

Art. 37

Giurisdizione in materia di filiazione

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

1. *Identico.*

Capo V - Adozione

Art. 38

Adozione

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio **legittimo**.

2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio.

2. *Identico.*

Normativa vigente

A.G. 25

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richiede.

Art. 39

Rapporto fra adottato e famiglia adottiva.

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

1. *Identico.*

Le disposizioni transitorie e finali (articoli 104, 106-108)

L'**articolo 104** detta la disciplina transitoria, ovvero chiarisce quale sia il regime da applicare alle diverse azioni giudiziarie e agli atti già formati, a seguito dell'entrata in vigore della riforma. Peraltro lo schema individua lo spartiacque della riforma non nell'entrata in vigore del decreto legislativo, bensì nell'entrata in vigore della legge delega. Conseguentemente, la data che segna il discrimine tra "prima" e "dopo" la riforma è il **1° gennaio 2013**.

Si ricorda peraltro che la legge n. 219 del 2012 non conteneva una generale disciplina transitoria e dunque le sue disposizioni – si pensi soprattutto alle novelle al codice civile dell'art. 1 – sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. Il solo art. 3 della legge, che novellava l'art. 38 delle disposizioni di attuazione, era destinato a trovare applicazione «ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 413[13]).

Il principio base su cui poggiamo le disposizioni transitorie è quello di **intangibilità del giudicato**, inteso appunto come il giudicato formatosi prima del 1° gennaio 2013.

Appare utile chiarire quali siano gli effetti nei confronti del giudicato formatosi tra il 1° gennaio 2013 e l'entrata in vigore del decreto legislativo.

In particolare, i **commi da 1 a 6** dell'articolo attengono alla disciplina delle **successioni** e danno specifica attuazione ad un criterio di delega.

La legge delega: art. 2, comma 1, lett. l)

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, **anche in relazione ai giudizi pendenti**, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

In attuazione di questo disposto, lo schema:

- afferma che i **nuovi rapporti di parentela**, frutto della novella che la legge delega ha apportato all'art. 74 del codice (che ha esteso la parentela ai vincoli tra le persone che discendono da uno stesso stipite, anche quando la filiazione è avvenuta fuori del matrimonio), comportano la maturazione dei conseguenti **diritti successori**, salvi gli effetti del giudicato formatosi prima del 1° gennaio 2013 (*comma 2*);

13[13] Lo stesso articolo 4, peraltro, specificava che «Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge».

- più specificamente, **legittima all'azione di petizione di eredità** (ex art. 533 c.c.) coloro che, a seguito della modifica dell'art. 74 c.c., hanno ora titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede (*comma 1*). Aggiunge che nei giudizi di petizione pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, si dovrà riconoscere e applicare la nuova formulazione dell'art. 74 c.c. (*comma 6*);

Si ricorda che la petizione di eredità è l'azione con cui l'erede chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione.

- stabilisce che, se il titolare di tali diritti successori è morto prima del 1° gennaio 2013, i diritti stessi possono essere fatti valere dai discendenti (*comma 3*);
- afferma che se l'eredità si è aperta prima del 1° gennaio 2013, il termine di prescrizione dei diritti successori maturati a seguito della modifica dell'art. 74 c.c., decorre dal 1° gennaio 2013 (*comma 4*);
- stabilisce che, se il riconoscimento o l'accertamento giudiziale di genitorialità intervengono dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima della medesima entrata in vigore possono essere fatti valere dai suoi eredi e dai suoi discendenti in rappresentazione; il termine di prescrizione decorre dall'annotazione del riconoscimento o dal passaggio in giudicato della sentenza (*comma 5*).

Si osserva che la disposizione fa riferimento all'entrata in vigore «della presente legge»; occorre correggere la formulazione per chiarire se si intende l'entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 (1° gennaio 2013) ovvero l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

I restanti commi disciplinano l'applicabilità di una serie di disposizioni del codice modificate dalla legge delega o dal decreto legislativo in commento. In particolare,

- la **nuova disciplina delle azioni** di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, frutto delle novelle apportate dal decreto legislativo, si applica **anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore del decreto** (*comma 7*); dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo cominciano a decorrere i termini per proporre azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'art. 244 c.c. (come modificato dall'articolo 18 dello schema, v. *sopra*) (*comma 9*);
- la **nuova disciplina del riconoscimento** dei figli, come modificata dalla legge del 2012 (si pensi in particolare al riconoscimento dei figli c.d. incestuosi), si applica **anche ai figli nati prima del 1° gennaio 2013** (*comma 8*). Se il riconoscimento è stato annotato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, è comunque a partire dall'entrata in vigore del decreto che cominciano a decorrere i termini per proporre l'azione di impugnazione (*comma 10*);
- gli **atti di stato civile** formati prima dell'entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 (ovvero prima del 1° gennaio 2013) restano validi anche a seguito della riforma e non possono essere modificati, a meno che ciò non sia imposto da un provvedimento giudiziario (*comma 11*).

In generale, per quanto riguarda l'ordinamento dello stato civile, si ricorda che l'articolo 5 della legge delega ha stabilito che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo, con regolamento dovranno essere apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal D.P.R. n. 396 del 2000.

Infine, e come già illustrato, l'**articolo 106** abroga una serie di disposizioni del codice civile, delle disposizioni di attuazione del codice civile e della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995).

L'**articolo 107** reca l'ormai consolidata clausola di **invarianza finanziaria** e l'**articolo 108** prevede per l'**entrata in vigore** del decreto legislativo una *vacatio legis* di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

